CAMERA DEI DEPUTATI N. 2486

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

—

Norme per il riordinamento dei trattamenti pensionistici

Presentato il 21 ottobre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle linee più qualificanti del programma governativo è rappresentata dall'attenzione al settore previdenziale nei suoi diversi momenti, finanziario, sociale, politico. È infatti apparsa evidente – e condivisa ampiamente – la necessità di un incisivo intervento che non si fermasse all'aspetto, pur grave, del risanamento delle singole gestioni, ma costituisse – nella linea dell'integrazione con le leggi vigenti in ambito CEE – la premessa di un ordinamento più omogeneo e rispondente alle esigenze di giustizia sociale, e desse il via alla semplificazione e snellimento delle procedure e strutture.

Si è così venuta delineando e svolgendo, con il continuo fattivo contributo delle forze politiche e sociali, un'azione articolata su più provvedimenti e progetti, ma avente una logica interna che ha orientato le singole iniziative:

decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito nella legge 4 agosto 1978, numero 467, che ha istituito un raccordo costante tra gli enti previdenziali e tra questi e il fisco, rendendo possibile la realizzazione della anagrafe delle aziende e completando il casellario centrale dei pensionati (presupposto indispensabile ai fini del presente disegno di legge);

le leggi di sgravio di alcuni oneri sociali, che, pur col fine principale di ridurre i costi del lavoro, hanno anticipato forme di fiscalizzazione che dovranno carat-

terizzare il futuro sistema di finanziamento della previdenza sociale;

il disegno di legge n. 1125, attualmente in discussione al Senato, sulla riforma della previdenza agricola secondo criteri che portino gradualmente al miglioramento del rapporto contribuzioni/prestazioni nel settore del lavoro agricolo dipendente e che ne assimilino norme e procedure a quelle vigenti per gli altri settori produttivi;

il progetto di legge n. 2355 (Atti Camera), già approvato dal Senato, sulla ricongiunzione delle posizioni assicurative, destinata agli attuali titolari di più posizioni assicurative presso i diversi enti previdenziali, che intendano ottenere una unica pensione comprensiva di tutti i periodi assicurativi; è di tutta evidenza il collegamento di tale progetto col presente disegno di legge, i cui destinatari sono, invece, soprattutto coloro che debbono ancora cominciare un rapporto di lavoro dipendente;

il disegno di legge n. 2289 (Atti Camera), sulla riforma dell'invalidità pensionabile, essenzialmente preordinato a riportare le relative pensioni nell'alveo della previdenza senza le distorsioni che, con finalità di assistenza sociale, si erano venute nel tempo sovrapponendo per la dizione legislativa, per le interpretazioni giurisprudenziali, per le prassi amministrative e decisionali;

il disegno di legge n. 2294 (Atti Camera), sul riordinamento della prosecuzione volontaria delle assicurazioni sociali, secondo criteri che stabiliscano un più stretto collegamento tra contribuzione e pensione;

le norme (articoli da 13 a 26), del disegno di legge n. 2433 sul bilancio dello Stato, che, in sintonia con le linee programmatiche del provvedimento generale di riforma, riguardano aspetti di immediata rilevanza finanziaria, quali la modifica dei criteri di perequazione automatica delle pensioni superiori al minimo, la fissazione di nuovi minimali retributivi, l'aumento dei contributi dovuti per il 1979 dai lavoratori autonomi e di quelli dovuti per gli addetti ai lavori domestici e di prosecuzione volontaria.

Lo schema generale in cui questi progetti si collocano viene ora completato dal presente disegno di legge destinato soprattutto a introdurre nel sistema pensionistico elementi di omogeneità che, pur rispettando i diritti acquisiti dai lavoratori, evitino in prospettiva il perdurare delle distorsioni e sperequazioni denunciate in dibattiti e decisioni parlamentari, in incontri e documenti sindacali, in interventi di studiosi ed esperti.

In sintesi, e rinviando alla seconda parte della relazione l'illustrazione analitica delle singole norme, le linee di azione che il presente disegno di legge segue sono fondamentalmente: progressiva unificazione del sistema pensionistico, autosufficienza delle gestioni previdenziali, semplificazione della normativa e razionalizzazione degli strumenti di gestione. Su questi punti sembra opportuno esporre alcune considerazioni e fornire gli indispensabili elementi di valutazione per una completa conoscenza dei termini del problema ed una documentata discussione.

UNIFICAZIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO.

La Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture, sulle condizioni e sui livelli dei trattamenti retributivi e normativi, nel capitolo delle Conclusioni dedicato ai trattamenti pensionistici, denunciava:

« La situazione delle pensioni è caratterizzata dalla coesistenza di diversi regimi obbligatori ordinati secondo norme e criteri eterogenei, che sono fonte di trattamenti previdenziali fortemente sperequati, come del resto, anche se in forme diverse, è stato riscontrato nei trattamenti retributivi ».

Dal confronto con le forze sociali e politiche è parso che, dopo le scelte fondamentali del consolidamento del regime generale con la duplice funzione, di base e

professionale-personalizzata, operate con le leggi n. 238 del 1968 e n. 153 del 1969, fosse necessario procedere lungo tre direttrici:

previsione di un unico regime (quello generale) per coloro che entreranno nel circuito lavorativo a partire dal 1° luglio 1979: l'elevato rendimento del rapporto pensione/retribuzione (pari all'80 per cento dopo 40 anni di contribuzione, da adeguarsi annualmente in relazione all'andamento dei salari), pone infatti tale regime ad un livello di più che soddisfacente realizzazione del rischio coperto dalle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti, e tale da poter essere preso a comune denominatore per tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati;

il mantenimento delle attuali discipline (ivi compresa la forma di gestione) per coloro che siano già pensionati, od anche solo iscritti ad un regime pensionistico alla data del 30 giugno 1979;

una graduale armonizzazione di taluni istituti, anche nei confronti degli attuali assicurati, limitatamente ad alcune condizioni di cui si dirà appresso;

la tutela delle posizioni di diritto (o, per determinata ipotesi, di aspettativa di diritto), già raggiunte o che potrebbero essere raggiunte in un certo periodo di tempo dall'entrata in vigore della presente legge;

spazio per regimi integrativi che, senza gravare sulla finanza pubblica, costituiscano realizzazioni della autonomia contrattuale delle singole categorie, siano incentivo per responsabili forme di risparmio personale o collettivo, consentano la previsione di un miglior rapporto tra retribuzione e pensione, pur senza essere fonte surrettizia di una più sofisticata giungla pensionistica.

Seguendo tali linee potrà quindi superarsi l'attuale situazione, caratterizzata da un regime generale abbracciante la quasi totalità dei lavoratori dipendenti privati, da una gestione ordinaria per i dipendenti dello Stato e da oltre cinquanta trattamenti speciali tra sostitutivi, esonerativi, esclusivi, aggiuntivi ed integrativi del regime generale. In sintesi i dati emergono dalle eseguenti tabelle:

PRINCIPALI DATI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Variazione 1968-75 %
				(migliaia di unità)					
POPOLAZIONE RESIDENTE:									
a fine anno	53.144	53.490	53.832	54.179	54.644	55.156	55.645	56.014	+ 5,4
media annua	52.987	53.317	53.661	54.005	54.411	54.900	55.400	55.829	+ 5,4
POPOLAZIONE PRESENTE (1) (2)	52.042	52.376	52.771	53.124	53.548	53.981	54.541	54.967	+ 5,6
OCCUPAZIONE (MEDIA ANNUA):									
lavoratori dipendenti	12.396	12.591	12.830	12.981	12.988	13.239	13.620	13.802	+ 11,3
altri	6.404	6.020	5.863	5.664	5.343	5.261	5.278	5.194	— 18,9
	18.800	18.611	18.693	18.645	18.331	18.500	18.898	18.996	+ 1,0
ISCRITTI ALLE ASSICURAZIONI IVS (3):									
lavoratori dipendenti	13.759	14.139	14.490	14.813	14.852	15.101	15.505	15.760	+ 14,5
altri	7.227	6.987	6.765	6.563	6.362	6.192	6.220	6.002	— 17,0
	20.986	21.126	21.255	21.376	21.214	21.293	21.725	21.762	+ 3,7
ISCRITTI ALL'ASSISTENZA SANITARIA (3):									
lavoratori dipendenti (4)	27.761	28.450	29.270	29.006	29.244	30.018	30.963	31.076	+ 11,9
altri (4)	10.631	10.481	10.359	10.507	10.251	11.784	10.331	(5) 10.178	— 4,3
pensionati (4)	8.406	8.902	9.334	9.757	10.290	10.990	11.578	11.985	+ 42,6
	46.798	47.833	48.963	49.270	49.785	52.792	52.872	53.239	+ 13,8

	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	Variazione 1968-75 %
				(migliaia di unità)					
PENSIONATI (3):									
lavoratori dipendenti:									
pensioni IVS	7.154	7.375	7.676	8.072	8.606	8.859	9.144	9.387	+ 31,2
rendite infortuni	821	867	901	925	970	1.014	1.061	1.106	+ 34,7
	7.975	8.242	8.577	8.997	9.576	9.873	10.205	10.493	+ 31,6
lavoratori autonomi e professionisti	2.071	2.176	2.348	2.608	2.795	2.951	3.060	3.149	+ 52,1
	10.046	10.418	10.925	11.605	12.371	12.824	13.265	13.642	+ 35,8
altri (6)	1.015	1.718	2.218	2.711	2.679	2.666	2.696	2.671	+ 163,2
	11.061	12.136	13.143	14.316	15.050	15.490	15.961	16.313	+ 47,5

(1) Iscritti nelle anagrafi, al netto dei temporaneamente emigrati all'estero e dei membri permanenti delle convivenze.

(2) Media annua.

(3) Dati a fine anno.

(4) Compresi i familiari.

(5) Di cui: 78.000 iscritti all'assistenza ospedaliera delle regioni.

(6) Pensioni sociali, pensioni di guerra e a perseguitati politici e razziali, assegni di Vittorio Veneto, pensioni a ciechi civili, invalidi civili e sordomuti.

(Elaborazione Mediobanca su 50 enti di previdenza con 160 gestioni diverse, Ed. 1978).

CONTO ECONOMICO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA

ENTI E GESTIONI	Esercizio 1976 - Dati		
	Anzianità e vecchiaia	Pensione sociale ultra 65enni	Superstiti
			(in milioni
INPS - Istituto nazionale previdenza sociale	4.833.457	488.668	1.648.165
Fondo sociale	572.799	488.668	187.425
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	3.252.908	—	1.271.933
Gestione speciale coltivatori diretti mezzadri e coloni	416.235	—	38.702
Gestione speciale artigiani	89.763	—	49.573
Gestione speciale commercianti	153.468	—	24.907
Gestione speciale lavoratori miniere cave torbiere	5.500	—	182
Fondo IVS integr. personale pubblici servizi trasporti	94.014	—	31.265
Fondo IVS personale pubblici servizi telefonici	24.751	—	5.202
Fondo IVS impiegati esattorie e ricevitorie II.DD.	3.563	—	673
Fondo IVS e adeguamento dipendenti gestioni II.CC.	28.302	—	4.465
Fondo IVS dipendenti aziende private gas	1.208	—	238
Fondo IVS dipendenti ENEL e az. elettriche private	165.590	—	31.256
Fondo IVS per il clero	5.360	—	55
Fondo IVS personale volo dipend. da az. nav. aerea	3.092	—	514
Cassa nazionale per la previdenza marinara	12.940	—	1.685
Fondo di previdenza iscrizioni collettive	237	—	89
Assicurazione facoltativa IVS	3.678	—	1
Gestione speciale mutualità casalinghe	49	—	—
INPDAI - Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende industriali	85.101	—	12.322
INPGI - Istituto nazionale previdenza giornalisti « G. Amendola)	14.730	—	—
ENPALS - Ente nazionale previdenza assistenza lavoratori dello spettacolo	34.885	—	7.165
Fondo pensioni lavoratori spettacolo	34.875	—	7.165
Fondo speciale prev. assistenza calciatori e allenatori	10	—	—
ENPAIA - Ente nazionale previdenza e assicurazione impiegati agricoltura	1.817	—	—
Fondo pensioni Cassa Risparmio Torino	4.575	—	927
Cassa previd. personale Monte dei Paschi di Siena	8.007	—	2.129
Cassa previd. personale Istituto San Paolo Torino	6.327	—	698
Fondo previdenza Cassa Risparmio Firenze	3.026	—	683
Fondo previdenza Casse Risparmio province lombarde	11.355	—	2.669
Fondo previd. Istituto autonomo case popolari Genova	214	—	26
Cassa previd. personale Cassa Risparmio Padova e Rovigo	3.651	—	1.202
Fondo previd. Azienda municipale trasporti Milano	22.650	—	5.028
Fondo previdenza Cassa Risparmio province siciliane	11.777	—	3.014
Fondo previdenza Cassa Risparmio Asti	609	—	109
Fondo previdenza personale Direzione generale INA	208	—	—
Cassa previdenza lav. porto Savona - IVS integr.	253	—	249
ENASARCO - Gestione IVS	20.816	—	5.737
	9.931.800	977.336	3.345.453

FONTE: Relazione generale sulla situazione economica del paese, 1977.

E DI ASSISTENZA SOCIALE: PENSIONI

definitivi		Esercizio 1977 - Dati provvisori				
Invalidità	Totale	Anzianità e vecchiaia	Pensione sociale ultra 65enni	Superstiti	Invalidità	Totale
di lire)						
5.005.806	11.976.096	5.819.415	563.136	1.956.791	5.932.942	14.272.284
789.963	2.037.959	577.847	563.136	183.234	819.159	2.143.376
2.590.024	7.114.865	4.073.333	—	1.544.107	3.179.812	8.797.252
1.191.660	1.646.597	468.609	—	49.287	1.403.649	1.921.545
234.542	373.878	99.638	—	57.994	285.347	442.979
150.127	328.502	178.738	—	31.074	181.944	391.756
—	5.682	5.886	—	—	172	6.058
26.919	152.198	116.229	—	36.177	33.395	185.801
3.114	33.067	31.827	—	6.128	3.660	41.615
184	4.420	4.656	—	902	221	5.779
1.197	33.964	31.654	—	5.828	1.343	38.825
211	1.657	1.350	—	84	235	1.669
11.071	207.917	198.002	—	38.908	14.269	251.179
3.388	8.803	6.943	—	94	4.128	11.165
513	4.119	3.900	—	645	603	5.148
3.504	18.129	16.736	—	2.240	4.749	23.725
24	350	248	—	89	24	361
221	3.900	3.755	—	—	192	3.947
40	89	64	—	—	40	104
8.755	106.178	107.100	—	30.350	9.700	147.150
—	14.730	10.300	—	3.100	1.600	15.000
9.408	51.458	37.820	—	8.828	10.785	57.433
9.408	51.448	37.797	—	8.821	10.778	57.396
—	10	23	—	7	7	37
—	1.817	2.300	—	—	—	2.300
368	5.870	5.574	—	1.109	539	7.222
334	10.470	10.132	—	2.712	430	13.274
274	7.299	7.747	—	871	251	8.869
358	4.067	3.696	—	840	434	4.970
982	15.006	13.971	—	3.317	1.221	18.509
6	246	223	—	39	7	269
164	5.017	3.384	—	1.147	122	4.653
—	27.678	26.526	—	6.180	—	32.706
263	15.054	14.299	—	3.448	306	18.053
34	752	813	—	132	45	990
—	208	205	—	—	—	205
75	577	298	—	278	84	660
2.125	28.678	36.240	—	10.150	3.610	50.000
10.045.062	12.334.635	11.957.278	1.126.272	3.994.911	11.905.803	28.984.264

Nella seguente tabella viene esposto il riferimento della spesa per prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS rispetto al prodotto interno lordo, che presenta un indice costantemente crescente:

NUMERO, IMPORTO ANNUO COMPLESSIVO ED IMPORTO ANNUO MEDIO DELLE PENSIONI: ANNI 1965-1977

ANNI	Numero pensioni vigenti (migliaia)	Importo medio (migliaia di lire)	Spesa globale per le pensioni (Miliardi di lire)	PIL (Miliardi di lire)	Incidenza % della spesa globale sul PIL
1965	6.863,2	256,5	1.760,3	36.530	4,8
1970	9.599,8	344,2	3.303,9	57.937	5,7
1971	10.278,6	368,7	3.790,2	63.056	6,0
1972	10.903,4	464,6	5.065,6	69.080	7,3
1973	11.316,4	500,0	5.658,2	82.503	6,9
1974	11.642,4	632,8	7.367,0	101.723	7,2
1975	11.949,6	833,7	9.961,9	115.072	8,7
1976	12.173,1	1.002,7	12.205,8	143.849	8,5
1977	12.269,1	1.194,2	14.652,0	172.988	8,5

FONTI: Rendiconto dell'INPS e relativi allegati statistici;
Relazione generale sulla situazione economica del paese.

La disciplina delle singole gestioni varia con riferimento ai requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia, a pensione di anzianità o, comunque, anticipata, al concetto di retribuzione imponibile e pensionabile, al rendimento « pensione-retribuzione », come emerge dalla seguente tavola sinottica:

PRINCIPALI GESTIONI ITALIANE (LAVORATORI DIPENDENTI)

GESTIONI	Pensioni di vecchiaia		Pensioni anticipate di anzianità	Rapporto tra retribuzione e pensione	Concetto di retribuzione
	Uomini	Donne			
Fondo pensioni lavoratori dipendenti	60	55	35 anni di contribuzione	1/40 dell'80 per cento della retribuzione per anni	Retribuzione media effettiva 3 gruppi 52 settimane dell'ultimo decennio (entro massimale di lire 12.600.000 annue); esclusa 50 per cento diaria, rimborsi a piè di lista, indennità di anzianità, di cassa e 60 per cento di panatica, gratifiche
Esattoriali	60	55	55 anni di età e 30 di contribuzione	1/35 del 65 per cento della retribuzione per anni	Retribuzione effettiva ultimo mese (tranne: straordinario, indennità di rischio, rimborsi spese, assegni personali)
Imposte di consumo . .	65	55	55 anni di età e 30 di contribuzione	1/40 dell'85 per cento della retribuzione per anni	Retribuzione media convenzionale dell'ultimo anno (stipendio e tutte le voci continuative ad esclusione di festività e ferie non godute, indennità di rischio cassa, di trasporto, ecc.)

Segue: PRINCIPALI GESTIONI ITALIANE (LAVORATORI DIPENDENTI)

GESTIONI	Pensioni di vecchiaia		Pensioni anticipate di anzianità	Rapporto tra retribuzione e pensione	Concetto di retribuzione
	Uomini	Donne			
Telefonici	60	55	55 o 50 oppure 35 anni di contribuzione	1/40 del 90 per cento della retribuzione	Stipendio, salario contrattuale, scatti, contingenza, indennità di mensa, 13° e 14° premio annuo, assegni di merito
Elettrici	65	60	65 o 55 con 20 anni di servizio; oppure 35 anni di contribuzione	1/35 dell'88 per cento della retribuzione + 1 per cento per ogni anno oltre il 35°	Retribuzione soggetta a contributo ragguagliata alla media dell'ultimo semestre
Gas	60	60	55	1/39 della retribuzione pensionabile	Retribuzione globale mensile dell'ultimo anno di retribuzione
Pubblici servizi di trasporto	60	55	35 anni di contribuzione	1/40 della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione	Retribuzione degli ultimi 12 mesi di servizio

Segue: PRINCIPALI GESTIONI ITALIANE (LAVORATORI DIPENDENTI)

GESTIONI	Pensioni di vecchiaia		Pensioni anticipate di anzianità	Rapporto tra retribuzione e pensione	Concetto di retribuzione
	Uomini	Donne			
Previdenza marinara: Gestione marittimi	60	55	25 o 30 anni di contribuzione.	1/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile	Media delle retribuzioni tabellari relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto negli ultimi 10 anni di navigazione
Gestione speciale	60-65	55-60	35 anni di contribuzione	1/40 dell'80 per cento della retribuzione pensionabile	Retribuzione in atto alla data della cessazione per gli iscritti di pari grado e anzianità a quelli acquisiti dall'interessato nell'ultimo triennio di servizio
Volo	50	50	45 anni oppure 25 anni di contribuzione di cui 15 effettivi	3 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di assicurazione	Totale degli emolumenti spettanti nei 12 mesi più favorevoli dell'ultimo triennio
Stato: pensioni ordinarie e gestioni speciali ferrovie dello Stato	65	65	20 anni di servizio	80 per cento della retribuzione pensionabile con 40 anni di servizio	Ultimo stipendio più assegni perequativi: con maggiorazione del 18 per cento

Segue: PRINCIPALI GESTIONI ITALIANE (LAVORATORI DIPENDENTI)

GESTIONI	Pensioni di vecchiaia		Pensioni anticipate di anzianità	Rapporto tra retribuzione e pensione	Concetto di retribuzione
	Uomini	Donne			
Istituti di previdenza . .	60	60	25 anni di servizio (20 per donne coniugate o con prole)	100 per cento della retribuzione pensionabile con 40 anni di servizio	Retribuzione contributiva meno indennità integrativa speciale; Retribuzione contributiva =: retribuzione meno straordinario, diarie, indennità di cassa e grado più indennità integrativa speciale
INPDAI	65	60	35 anni di contribuzione	1/30 dell'80 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di contribuzione	Stessi criteri del FPLD, entro un minimale e un massimale
INPGI	60	55	55 per gli uomini con almeno 20 anni di contribuzione	1/30 dell'80 per cento della retribuzione media degli ultimi 5 o 10 anni per ogni anno di contribuzione	Retribuzione media relativa agli ultimi 60 contributi mensili ovvero dei 10 anni di contribuzione più elevata
ENPALS	Normativa e requisiti uguali a quelli del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.				

In relazione al complesso della popolazione assicurata e delle forme di tutela esistenti, si è ritenuto che, mentre non era possibile né equo incidere sui pur estremamente diversificati elementi costituenti ciascun fondo speciale relativamente ai rapporti assicurativi già in atto, su alcuni fattori l'intervento non potesse essere rinviato: si trattava, in particolare, dell'età pensionabile, del tetto massimo di retribuzione utile ai fini della pensione, della disciplina del cumulo tra pensione e reddito o tra più prestazioni previdenziali. Nell'affrontare tali temi, di estrema delicatezza come hanno dimostrato le reazioni di parte dell'opinione pubblica sia pure sulla base di informazioni necessariamente non complete, si sono considerati i diversi dati del problema: la constatazione che norme vincolanti già operano per la quasi totalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi; la necessità della modificazione delle vigenti discipline per consentirne la estensione a trattamenti e fattispecie diverse; l'opportunità di graduare nel tempo questa estensione, prevedendo norme di raccordo e di diversa considerazione per condizioni di lavoro oggettivamente difformi; l'esigenza di dare il giusto riconoscimento ai diritti già acquisiti in relazione a norme di legge, salvaguardando per un congruo periodo di tempo le singole posizioni.

Il pur semplice accenno alla complessa realtà e alle diverse, e spesso contrastanti, esigenze che si dovevano contemperare, in un giusto equilibrio delle posizioni individuali e delle discipline di categoria, con un assetto del sistema pensionistico valido per la generalità dei casi, non può che far emergere la consapevolezza del Governo di aver affrontato campi quanto mai problematici e, di conseguenza, l'insostituibile apporto che certamente il Parlamento darà all'arricchimento delle soluzioni proposte.

Su alcuni aspetti, tuttavia, sono opportune alcune precisazioni e comparazioni.

a) *Età pensionabile.*

La situazione legislativa attuale è estremamente diversificata, e non sempre a causa di oggettive diversità di condizioni di lavoro; è infatti evidente che attività quali quelle dei piloti, sia civili che militari, dei minatori, degli addetti ad altri lavori particolarmente usuranti o in condizioni disagiate, comportino diversi limiti e condizioni di pensionamento. Ma è altrettanto evidente che la situazione normativa attuale deve essere gradualmente condotta alla omogeneità dei termini per il diritto alla liquidazione della pensione per vecchiaia, per le varie forme di pensionamento anticipato, per i casi di protrazione oltre il 65° anno di età.

In proposito la già ricordata Commissione parlamentare di inchiesta, tra le linee programmatiche tendenti « all'obiettivo fondamentale della progressiva unificazione delle condizioni e dei trattamenti », includeva l'equiparazione del limite minimo di età pensionabile da portarsi in un primo tempo a 60 anni, fermi restando i maggiori limiti attualmente previsti, così come le norme eccezionali per particolari categorie di lavoratori.

Ed è questa la linea che si è adottata dopo un attento esame della situazione nazionale e la comparazione con i diversi Paesi europei, che si ritiene utile rappresentare nei seguenti schemi.

Nei Paesi membri della CEE nei quali l'ordinamento previdenziale è più confrontabile con quello italiano la situazione rispetto all'età è la seguente:

	Belgio	Germania	Francia	Gran Bretagna	Italia	Olanda
uomini .	65	65	60	65	60	65
donne .	60	65	60	60	55	65

Se si ha presente questa situazione in rapporto al rendimento retribuzione/pensione, che non può essere trascurato ai fini di una valutazione complessiva, abbiamo il seguente prospetto:

Belgio:

1/45 del 60 per cento del salario per ogni anno di servizio (fino ad un massimo di 45) per i celibi e i coniugati senza moglie a carico;

1/40 del 60 per cento del salario per ogni anno di servizio (fino a un massimo di 40) per le donne;

1/45 del 75 per cento del salario per ogni anno di servizio (fino a un massimo di 45) per i coniugati con moglie a carico.

Il salario si riferisce a tutta la vita assicurativa ed è indicizzato. Esiste un massimale di retribuzione per gli impiegati.

1/37,5 del 25 per cento del salario per ogni anno di assicurazione (fino a un massimo di 37 anni e mezzo).

Francia:

Il salario è quello medio dei dieci anni più favorevoli entro un massimale.

Germania Federale:

1,5 per cento del salario medio generale dell'ultimo triennio per ogni anno di servizio, rapportato al salario individuale.

Per salario medio generale si intende la retribuzione annua media dell'insieme degli assicurati nell'ultimo triennio. Questo dato viene poi personalizzato moltiplicandolo per la media del rapporto tra retribuzioni individuali annue (entro un massimale) e media generale.

Gran Bretagna:

Pensione uniforme eguale per tutti (con differenza tra uomo e donna) e pensione proporzionale pari a (dati 1975) 2,50 p. settimanali per ogni tranche di Lst. 7,50 di contribuzione (per le donne, ogni 9 sterline); entro un massimale.

Italia:
(FPLD)

2 per cento della media dei migliori tre gruppi di 52 settimane compresi nell'ultimo decennio per ogni anno di assicurazione (fino a un massimo di 40); entro un massimale.

Olanda:

Pensione uniforme eguale per tutti dopo 50 anni di assicurazione (diversa tra coniugati e non coniugati), indipendentemente dalla retribuzione (su cui esiste un massimale contributivo), ma riducibile in caso di durata assicurativa inferiore.

Nel proiettare nel tempo ipotesi di modifica del nostro sistema pensionistico non si poteva prescindere dal contesto comunitario in cui i limiti di età pensionabile sono in genere più elevati ed il rapporto intercorrente tra retribuzione e pensione è meno favorevole; così come, peraltro, non si potevano trascurare sia la diversa situazione del nostro mercato del lavoro sia le positive ripercussioni sui trattamenti previdenziali derivanti dalle più avanzate posizioni ottenute con l'impegno del movimento sindacale. Si è pertanto optato relativamente all'età pensionabile per un regime flessibile in cui sia attribuita al lavoratore la facoltà di scelta per la prosecuzione del rapporto di lavoro al fine di giungere alla pensione massima (ma, comunque, non oltre il 65° anno di età), con la previsione di deroghe ben individuate.

Il sistema – che sarà analiticamente illustrato nella parte II della relazione – si impernia, quindi su:

I – diritto alla pensione di vecchiaia al 60° anno con possibilità: per le donne, di anticipazione al 55° anno; per uomini e donne, di posticipazione fino al 65° anno (ma non oltre 40 anni di contribuzione); pensionamento di anzianità anticipata con 35 anni di contribuzione.

II. — possibilità di forme di pensionamento anticipato o posticipato da prevedersi con apposite norme per le singole

situazioni oggettive. A puro titolo di esemplificazione si indicano, da un lato, i minatori, i piloti, i ciechi, gli addetti a lavorazioni particolarmente usuranti, dall'altro, i pubblici dipendenti in genere, i magistrati, i docenti universitari, eccetera.

b) *Tetto di retribuzione.*

Anche con riferimento al concetto ed al limite di retribuzione utile per la determinazione della misura della pensione, esiste in Italia una situazione fortemente sperequata. Il regime generale ha assunto una definizione ampia, e senza alcun limite, di retribuzione imponibile ai fini previdenziali (tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in relazione alla sua attività) ed ha invece posto un limite massimo di retribuzione pensionabile, che ha raggiunto nel 1968 lire 12.600.000 annue. Per i dirigenti di aziende industriali (gestione INPDAI) si ha, invece, un concetto unico di retribuzione imponibile e pensionabile attualmente compresa tra un minimale di lire 8.905.000 ed un massimale di lire 17.641.000; in sede di rinnovo contrattuale questi limiti sono stati elevati. Per i giornalisti professionisti, infine, esiste un limite massimo di pensione corrispondente al 250 per cento della retribuzione annua minima contrattuale del redattore ordinario (o, se minore, al 100 per cento della retribuzione pensionabile).

Le altre gestioni non prevedono limiti, se non – ove ve ne siano, come nel pubblico impiego o per i marittimi iscritti alla Cassa nazionale di previdenza marinara – quelli conseguenti alle classi o tabelle di retribuzione.

Come si è visto nelle precedenti tabelle, nei Paesi della CEE più significativi ai fini di un raffronto con la realtà italiana, è sempre stabilito un massimo di retribuzione imponibile e pensionabile. Mentre però sarebbero improprie comparazioni con i sistemi olandese e britannico, basati su pensioni uniformi variamente corrette e in parte indipendenti dalle retribuzioni individuali, utili spunti di riflessione provengono dai sistemi francese, tedesco, belga.

FRANCIA: *massimale di retribuzione imponibile*: fissato annualmente con decreto ministeriale sulla base del prodotto del massimale vigente nel 1968 per il coefficiente risultante dal rapporto tra l'indice generale dei salari vigente al 1° ottobre di ciascun anno e quello vigente al 1° ottobre 1967. (A titolo esemplificativo: nel 1976 è stato di franchi 37.920 annui):

massimale di pensione: la pensione non può superare l'importo corrispondente alla quota di massimale retributivo vigente all'età di pensionamento e alle percentuali corrispondenti agli anni di anzianità assicurativa (che sono i due elementi che determinano la misura della pensione).

GERMANIA: *massimale di retribuzione imponibile*: fissato annualmente in relazione alle diverse forme assicurative (per il 1976 è stato, nell'assicurazione pensioni, di marchi tedeschi 37.200);

massimale di pensione: è pari al doppio della retribuzione media lorda percepita dal complesso degli iscritti all'assicurazione pensioni nel triennio antecedente l'anno del pensionamento (definita « base generale » rientra, insieme con la « base individuale », tra gli elementi per il calcolo della pensione).

BELGIO: *massimale di retribuzione imponibile*: esiste solo per talune forme assicurative, tra le quali le pensioni (1976: 522.600 per i soli impiegati);

massimale di pensione: per ciascun anno possono essere prese in considerazione soltanto le retribuzioni nei limiti del massimale fissato per i versamenti contributivi dell'anno di riferimento.

Esiste quindi, nei regimi che presentano maggiori affinità con quello italiano, un massimale di retribuzione valido sia ai fini contributivi che pensionabili, analogo a quello vigente in Italia per l'INPDAI. Anche con riferimento alla realtà internazionale ed ai fini che un sistema di assicurazioni sociali persegue, che non può essere riduttivamente inteso come priva-

tistico rapporto sinallagmatico ma comprende finalità sociali di solidarietà nell'ambito della popolazione assicurata, si è perciò ritenuto di dover estendere un limite massimo di retribuzione pensionabile anche ai regimi che ne erano esclusi.

Al fine, tuttavia, di recepire integralmente il dettato costituzionale (che parla di « mezzi adeguati », articolo 38, 2° comma) il livello già previsto per il regime generale è stato rivalutato applicandovi gli aumenti già maturati ai sensi dell'articolo 10 della legge 4 giugno 1975, n. 160; questa stessa norma continuerà ad applicarsi in futuro consentendo così un costante collegamento all'indice di aumento delle retribuzioni medie dei lavoratori dipendenti pubblici e privati. A titolo esemplificativo si precisa che il limite di retribuzione massima pensionabile, in applicazione del presente disegno di legge, sarebbe fissato al 1° gennaio 1979, in lire 17.424.932.

Come è evidente, questa estensione non può che incidere sulle posizioni di coloro che hanno maturato o sono prossimi a maturare il diritto a pensione presso regimi che non prevedono alcun limite di retribuzione pensionabile o direttamente di pensione. Si rende pertanto necessaria una normativa transitoria che consenta a coloro che liquideranno la pensione nei primi anni successivamente all'entrata in vigore della legge di conservare i diritti antecedentemente maturati. Nella ipotesi che viene prospettata nel presente disegno di legge tale salvaguardia è realizzata consentendo che il calcolo della pensione avvenga sulla base del miglior triennio retributivo, anche se eccedente il limite massimo; ma utili suggerimenti e proposte di diversi sistemi che potranno emergere dalla discussione parlamentare non potranno non essere attentamente valutati purché, ovviamente, rispondano a due requisiti irrinunciabili: rispetto dei diritti acquisiti; armonizzazione con il regime generale.

Il quadro normativo è completato con una delega volta a realizzare gradualmente il concetto di retribuzione valida ai fini sia contributivi che pensionistici ed omogenea con il concetto di reddito imponibile ai fini fiscali. Solo in tal modo, si ritiene, potrà raggiungersi l'obiettivo di un comune flusso di entrate pubbliche e di un puntuale controllo tra adempimenti contributivi e tributari, indispensabile per l'efficace lotta alle evasioni in entrambi i campi.

c) *Disciplina dei cumuli.*

La situazione è analoga a quella che si è ora illustrata a proposito del limite massimo di retribuzione: ad un regime generale estremamente rigoroso che consente di fatto il cumulo tra pensione e retribuzione solo a chi sia titolare di pensione al minimo, imponendo la trattenuta degli importi eccedenti i minimi (che nel 1979 dovrebbero ammontare a lire 122.300 per i lavoratori dipendenti ed a lire 103.300 per i lavoratori autonomi), fanno riscontro gli altri regimi in cui vi sono solo limitati casi di incumulabilità. Vi è, pertanto, anche qui un'esigenza di armonizzazione delle norme secondo una serie articolata di soluzioni da adattare alle singole ipotesi, giacché diverso potrà e dovrà essere il trattamento a seconda che si sia in presenza di pensioni anticipate per anzianità (in cui la facoltà di scelta spettante all'assicurato e l'elevato importo della pensione possono permettere una totale incumulabilità), di invalidità totale e parziale (secondo il disegno di legge all'esame della Camera dei deputati), di vecchiaia ed ai superstiti. Per le pensioni anticipate dovrà, ovviamente, farsi riferimento anche alle situazioni verificatesi in seguito a diverse normative garantendosi le pensioni già acquisite. Così come diversamente debbono essere disciplinati i casi di coesistenza in uno stesso soggetto della titolarità di più trattamenti previdenziali.

Del resto nello stesso ambito europeo, pur in un generale sfavore nei confronti della cumulabilità di pensione e retribuzione, la materia è trattata in modo estremamente diversificato da Paese a Paese e, nell'ambito di uno stesso Paese, per i vari tipi di pensioni fino a giungere a

una diversa gradualità di applicazione della disciplina anche ad uno stesso tipo di pensione (con collegamento all'età, al reddito, al genere di occupazione).

Così nel Belgio, pur essendo il pensionamento di vecchiaia un trattamento di fine lavoro, si consentono casi tassativi di « attività autorizzata » compatibili con la pensione (coltura di terreno con superfici ridotte, insegnamento presso scuole di formazione professionale, esercizio di un mandato presso enti pubblici, istituzioni assistenziali, attività di lavoro autonomo con reddito inferiore a certi limiti, eccetera).

Anche in Germania la disciplina è molto articolata: il cumulo è consentito integralmente in caso di pensione di vecchiaia al 65° anno di età; non è consentito in caso di pensione di vecchiaia anticipata a favore dei disoccupati (concessa al 60° anno di età ed a condizione di essere iscritti nelle liste di collocamento); è parzialmente consentito in caso di pensione di vecchiaia anticipata a 60 anni di età a favore delle donne (la retribuzione non può superare 1/8 del *plafond* retributivo fissato per il versamento dei contributi); è parzialmente consentito anche in caso di pensione « flessibile » attribuibile all'età di 62-63 anni, previo riconoscimento dello stato di grande invalido o di incapacità professionale o di guadagno (il cumulo è consentito con attività temporanee – non più di tre mesi l'anno – o con redditi inferiori a determinati limiti).

Nella Gran Bretagna il cumulo è vietato in caso di pensionamento delle donne coniugate (che è possibile al 60° anno di età), mentre per le restanti pensioni di vecchiaia si ha una diminuzione della « quota uniforme » in presenza di salari superiori a determinati limiti.

In Olanda, infine, in cui vige un doppio regime – uno di « assicurazioni popolari », cui sono soggetti, in pratica, tutti i residenti, ed uno costituito dalle Casse professionali integrative (circa novanta) con trattamenti non elevati, ma completamente autonomi e profondamente diversi l'uno dall'altro – la pensione base di vecchiaia è concessa al 65° anno di età in misura eguale per tutti, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Nonostante la profonda diversità dei regimi, che rende estremamente approssimativa ogni comparazione, emerge un quadro in cui la coesistenza in capo ad un medesimo soggetto della titolarità di una pensione e di un rapporto di lavoro retribuito e subordinato è, in linea di massima, assoggettata a una disciplina che prevede limitazioni nel diritto o nella misura della pensione; analogamente avviene per i casi di titolarità di diversi trattamenti previdenziali. Su questa linea si è ritenuto di dover agire anche in Italia nel proporre la riforma dell'attuale sistema dei cumuli secondo princìpi meno drastici di quelli attualmente vigenti per il FPLD e maggiormente perequativi, tenendosi conto contemporaneamente e della natura ed importo della pensione (fatta salva la fascia corrispondente ai « minimi ») e del reddito da lavoro dipendente autonomo, e professionale al di sopra di un determinato limite fissato in una misura corrispondente al minimo della pensione. Pur agendosi soltanto sulla misura della pensione si è ritenuto, infatti, equo riferirsi all'intero reddito ai fini della fissazione – entro certi limiti di percentuale – delle aliquote di trattenute come avviene in altri paesi della CEE e confortati da precedenti sentenze della Corte costituzionale. In particolare si riportano alcuni passi significativi della sentenza n. 30 del 19 febbraio 1976 della Corte costituzionale che ha confermato la piena legittimità del divieto, parziale, di cumulo tra pensione di vecchiaia dell'INPS e retribuzione.

Stabilisce la sentenza nelle considerazioni in diritto:

« La Corte costituzionale deve decidere se l'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153 – nella parte in cui vieta il cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato delle quote di pensione di vecchiaia eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50 per cento del loro ammontare e

con il massimale di lire 100.000 mensili – contrasti o meno con gli articoli 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione per i dubbi: *a*) che la retribuzione sia diminuita per ragioni estranee alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36 della Costituzione); *b*) che sia posta un'alternativa tra diritto alla pensione e diritto al lavoro (articoli 4 e 35 della Costituzione); *c*) che si verifichi un'illegittima disparità di trattamento nei confronti dei pensionati esclusi dal divieto di cumulo (già dipendenti dello Stato, di Enti pubblici, ed altri a carico delle gestioni speciali dell'INPS o, comunque, esplicanti attività professionali o commerciali); *d*) che sia impedito il pieno godimento del diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita nel caso di vecchiaia (articolo 38 della Costituzione); *e*) che sia sacrificato un diritto intangibile del lavoratore, nell'ipotesi in cui l'importo di centomila lire mensili sia inferiore alla rendita risultante dai contributi effettivamente versati (articoli 3 e 36 della Costituzione).

Le questioni non sono fondate. Va innanzitutto rilevato che la retribuzione non subisce, in realtà, alcuna riduzione per effetto dell'impugnato parziale divieto di cumulo. Questo colpisce oggettivamente la pensione, determinando una riduzione, anche se il legislatore, a fini di semplificazione contabile, ha creato un meccanismo per effetto del quale la pensione viene corrisposta per intero mentre la retribuzione viene decurtata di una trattenuta corrispondente alla quota di pensione non cumulabile.

Né risultano violati gli articoli 4 e 35 della Costituzione. Come questa Corte ha osservato, il riconoscimento del diritto al lavoro e la tutela del lavoro non sono lesi dal divieto di cumulo, non potendo costituire ostacolo effettivo all'attività lavorativa la circostanza che il pensionato di vecchiaia non goda per intero di due diversi trattamenti, quello di lavoro e quello pensionistico (sentenza n. 155 del 1969) ».

Di particolare importanza, infine, le considerazioni della Corte costituzionale sul diritto e la natura della pensione, cui il Governo si è attenuto nell'indicazione dei criteri di delega per un nuovo regime del cumulo pensione-reddito da lavoro: « Neppure è violato il diritto alla prestazione di adeguati mezzi di vita in caso di vecchiaia per effetto del denunciato divieto di cumulo. È stato osservato da questa Corte, nella citata sentenza del 1969, che la pensione assolve ad una funzione previdenziale, inserendosi nel sistema di sicurezza sociale delineato dall'articolo 38 della Costituzione. Essa soppersisce al rischio del lavoratore di perdere o di diminuire il proprio guadagno, mancando dei mezzi di sussistenza, quando, con il venir meno delle forze per vecchiaia, non è più in grado di lavorare.

Se il pensionato, dimostrando di possedere ancora sufficienti energie, continua a lavorare, pone in essere una condotta che, da un lato, può avere rilievo ai fini di una riliquidazione della pensione, dall'altro consente al legislatore di tener conto del conseguente guadagno e della diminuzione del suo stato di bisogno.

Non contrasta quindi con l'articolo 38 della Costituzione la riduzione del trattamento pensionistico a carico di chi, continuando a lavorare, percepisce anche una retribuzione ».

AUTOSUFFICIENZA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE.

Anche se principale scopo del provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento è quello di una ristrutturazione globale del sistema pensionistico secondo una linea unificante, non poteva trascurarsi l'aspetto finanziario dell'ordinamento vigente e delle modificazioni proposte in questa sede e nei diversi, ma concorrenti, progetti sopra specificati.

Aspetto finanziario che non può limitarsi al solo andamento gestionale e patrimoniale delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonostante i relativi

elementi e connotati di particolare gravità, ma che deve riferirsi al complesso della finanza previdenziale nei suoi rapporti con la finanza pubblica e con le scelte di programma che, anche con riferimento agli impegni internazionali, il Governo sta varando. Non possono, infatti, sfuggire le interconnessioni esistenti tra i vari comparti della spesa pubblica, né le conseguenze d'ordine non solo economico, ma anche sociale, derivanti dal rapporto « spesa sociale-reddito nazionale », così come implicazioni possono esistere anche con riguardo alla gestione – ferma restando la primaria responsabilità sindacale – di quello che, in prospettiva, diverrà l'unico ente amministratore di forme pensionistiche obbligatorie ed il maggior collettore di risorse economiche dopo lo Stato.

Possono aiutare ad una più generale comprensione e valutazione del problema alcune tabelle, che, partendo dal rapporto tra reddito interno e reddito da lavoro danno le dimensioni del problema che il Parlamento è chiamato ad affrontare.

ANNI	Prelievo fiscale e parafiscale (*a*)			Contributi sociali degli enti di previdenza	% sul prelievo fiscale	Contributi sociali dell'INPS	% sul prelievo fiscale
	Imposte dirette ed indirette	Contributi sociali	Totale				
			(in miliardi di lire)				
1973	**14.190**	**11.310**	**25.500**	10.082	39,5	5.697	22,3
1974	**17.513**	14.169	31.682	**12.829**	40,5	7.469	**23,6**
1975	**19.335**	17.529	36.864	16.040	43,5	9.530	25,8
1976	**26.630**	21.766	48.396	19.622	40,5	11.758	24,3
1977	**35.150**	25.572	**60.722**	22.909	37,7	13.787	**22,8**

(*a*) Escluse le imposte in conto capitale.

FONTE: Relazione economica generale 1977; bilancio INPS 1977.

Un riferimento alla situazione europea è indispensabile per meglio valutare la posizione italiana anche in relazione a spazi di intervento in altri settori della sfera sociale. Non è infatti inopportuno ricordare come, a fianco dei progetti già in discussione in materia previdenziale, il Parlamento sta anche affrontando i temi della riforma della sanità e della riforma dell'assistenza sociale.

SPESA PER LA SICUREZZA SOCIALE, CONFRONTI INTERNAZIONALI

(incidenza percentuale)

	Anno	Belgio	Danimarca	Germania	Francia	Irlanda	Italia	Paesi Bassi	Regno Unito
Spese sicurezza sociale in per cento del	1970	20,5	21,8	24,2	21,3	13,8	20,1	22,6	17,8
Reddito nazionale (1)	1972	22,8	24,0	24,6	20,5	14,1	23,5	25,4	18,7
	1975	25,8	29,3	31,8	24,4	18,4	26,6	32,0	20,8
Differenze	1970-1975	+ 5,3	+ 7,5	+ 7,4	+ 2,9	+ 4,6	+ 6,5	+ 9,4	+ 3,0
Prestazioni per funzioni in per cento del	1970	19,3	21,3	23,2	20,1	13,3	18,7	21,8	17,1
Reddito nazionale (1)	1975	24,2	28,8	30,6	22,9	17,7	24,1	31,0	20,1
Di cui: vecchiaia	—	9,5	10,1	12,3	9,1	6,4	8,7	11,2	9,5
invalidità	—	3,1	3,8	3,8	2,3	1,6	5,1	4,8	2,1
Entrate per natura in per cento del totale (1975):									
Contributi e prestazioni datore di lavoro	—	45,5	10,4	44,9	65,5	22,0	59,7	41,6	35,0
Contributi persone assicurate	—	21,3	2,8	24,3	20,3	13,7	15,2	33,6	16,3
Contributi e sovvenzioni enti pubblici	—	30,0	84,1	26,8	11,6	63,0	19,8	15,9	42,1
Altre entrate	—	3,2	2,7	4,0	2,6	0,7	5,3	8,9	6,5
Totale		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

(1) Reddito nazionale netto disponibile.

FONTE: Rapporto sull'evoluzione della situazione nella Comunità nel 1976: Commissione della Comunità economica europea.

In Italia la spesa per la sicurezza sociale si suddivide, nel periodo 1970-77, nelle seguenti componenti:

SPESA PER LA SICUREZZA SOCIALE E SPESA PUBBLICA, ANNI 1970-1977

ENTI EROGATORI E PRESTAZIONI	Miliardi di lire							
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Prestazioni sociali degli Enti di previdenza	7.039	8.409	9.719	11.490	14.241	17.092	20.773	24.471
pensioni, rendite e indennità . .	4.416	5.197	6.316	7.835	9.746	13.006	16.339	19.366
assegni familiari	800	819	800	812	1.570	1.942	1.942	2.019
prestazioni sanitarie	1.823	2.193	2.603	2.843	2.925	2.144	2.492	3.086
di cui INPS . . .	4.431	5.049	5.819	7.116	9.348	12.209	15.222	—
Prestazioni sanitarie delle regioni	—	—	—	—	—	2.200	2.825	3.009
Prestazioni sanitarie di altri Enti pubblici	3.501	3.897	4.870	405 5.091	451 5.751	1.739 6.645	1.705 8.732	2.721 9.133
Altre prestazioni sociali.								
Stato ed altri Enti pubblici (compresa l'ANAS):								
pensioni, rendite ed indennità	639	696	845	986	1.075	1.189	1.816	2.324
aggiunte di famiglia	215	227	233	242	997	293	314	322

ENTI EROGATORI E PRESTAZIONI	Miliardi di lire							
	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
altre prestazioni sociali . . .	860	1.031	1.140	806	713	740	1.067	1.111
Aziende autonome:								
pensioni, rendite e indennità . .	259	271	333	361	412	449	474	640
aggiunte di famiglia	43	46	44	47	45	49	50	51
Altre imprese pubbliche e private:								
accantonamento di fondi di quiescenza, sussidi, asili-nido, ecc.	1.485	1.626	2.269	2.649	3.240	3.925	5.011	4.685
Totale delle prestazioni sociali . .	10.540	12.306	14.589	16.986	20.443	27.676	34.035	39.334
Spese per il funzionamento degli Enti di previdenza	429	558	640	717	838	955	1.288	1.578
Totale generale . . .	10.969	12.864	15.229	17.703	21.281	28.631	35.323	40.912

FONTE: Rendiconto dell'INPS, 1976. Relazione generale sulla situazione economica del paese, 1977.

In una scelta di prospettiva, che valuti esattamente i termini del problema non possono, inoltre, mancare i dati relativi alle previsioni sulla composizione della popolazione italiana per classi di età fino al 1990:

PERCENTUALE DEGLI ULTRASESSANTENNI SUL COMPLESSO DELLA POPOLAZIONE

Al 1° gennaio	Maschi	Femmine	Complesso
1977	15,4	19,5	17,5
1985	15,8	20,4	18,1
1990	16,4	21,2	18,9

PERCENTUALE DEGLI ULTRASESSANTACINQUENNI SUL COMPLESSO DELLA POPOLAZIONE

Al 1° gennaio	Maschi	Femmine	Complesso
1977	10,7	14,3	12,5
1985	10,5	14,5	12,5
1990	11,2	15,5	13,4

Di fronte al problema dell'equilibrio della finanza previdenziale, l'atteggiamento da assumere non può che essere estremamente articolato a seconda dei punti di approccio.

Sotto l'aspetto macro-economico si ritiene che il rapporto « spesa per pensioni/spesa per le prestazioni di sicurezza sociale » non possa essere inferiore all'attuale 56,8 per cento, (pari al 12,9 per cento del P.I.L.), se non a pena di drastiche riduzioni sui livelli pensionistici raggiunti, che debbono invece essere con decisione difesi. Non potrà quindi che proseguirsi nell'ancoraggio di determinate forme di contribuzione all'andamento delle pensioni (sulla falsariga dell'articolo 22 della legge n. 160 del 1975, i cui princìpi sono recepiti ed ampliati in questa legge e nel disegno di legge n. 2433), nell'imporre aumenti nella contribuzione al verificarsi di *deficit* patrimoniali, nonché nell'accentuazione della lotta alle evasioni e nella razionalizzazione del sistema operativo, secondo quanto si dirà in seguito.

Ma si intende, contemporaneamente, prestare maggiore attenzione al momento della spesa, non a fini punitivi o di indiscriminata riduzione delle prestazioni, ma al duplice scopo di depurare il sistema previdenziale da finalità assistenziali di sostegno, sempre e comunque, del reddito e di introdurre elementi di perequazione nei trattamenti erogati in un ambito di più generale solidarietà sociale. Anche sotto questa angolatura debbbono dunque essere considerate le innovazioni contenute nei progetti già sottoposti al Parlamento o che si sottopongono con l'attuale disegno di legge.

Merita alcune ulteriori precisazioni il problema delle Gestioni speciali di previdenza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dei commercianti e degli artigiani, che viene affrontato sia ai fini del risanamento dei rispettivi bilanci, sia ai fini di una generale riforma basata su un più diretto collegamento tra i termini reddito individuale-contribuzione-prestazione, oggi del tutto inesistente data la presenza, da un lato, del contributo in quota capitaria, dall'altro, di pensioni nella quasi totalità ancorate al trattamento minimo.

Il rapporto tra iscritti e pensionati, come si evince dalla seguente tabella, se è soddisfacente per le gestioni degli artigiani e dei commercianti (circa 3 ad 1) è del tutto negativo nella gestione speciale dei lavoratori agricoli autonomi, in evidente connessione con il progressivo impetuoso esodo dalle campagne. Aggiungasi che si calcola che degli attuali iscritti (1.970.000) solo circa 250 mila sono giovani, per cui non è concretamente prevedibile uno spontaneo miglioramento nel tempo.

Nella seguente tabella sono indicate le progressioni dal 1966 del numero degli iscritti e dei pensionati delle tre gestioni.

NUMERO DEGLI ISCRITTI ALLE GESTIONI E NUMERO DELLE PENSIONI ANNI 1966-1977

ANNO	Pensioni				
	Iscritti	Vecchiaia	Invalidità	Superstiti	Complesso
Gestione coltivatori diretti.					
1966	4.644.000	838.336	511.661	20.459	1.376.456
1970	3.247.000	732.457	1.026.604	31.852	1.790.913
1975	2.256.000	598.401	1.524.557	48.700	2.171.658
1976	2.121.000	554.478	1.548.295	60.098	2.162.871
1977	1.970.000	504.248	1.529.226	65.901	2.099.375
Gestione artigiani.					
1966	1.321.000	107.495	56.270	19.587	183.352
1970	1.475.000	111.722	128.238	42.264	282.224
1975	1.620.000	113.524	278.481	78.302	470.307
1976	1.645.000	113.661	296.444	89.321	499.426
1977	1.684.000	113.704	312.300	92.383	518.387
Gestione commercianti.					
1966	1.161.000	104	73	25	202.000
1970	1.454.000	181.687	25.385	8.900	215.972
1975	1.502.000	208.794	164.398	43.357	416.549
1976	1.516.000	206.905	187.022	54.494	448.421
1977	1.525.000	204.537	206.145	58.105	478.787

Responsabilmente le categorie si sono fatte carico di questa situazione accettando aumenti della contribuzione che, per quanto riguarda le gestioni degli artigiani e dei commercianti, consentiranno – anche con l'aumento del contributo dello Stato (rispettivamente a 55 e 50 miliardi per il 1979) da adeguarsi annualmente – il raggiungimento dell'equilibrio di gestione entro un quinquennio e l'assorbimento del *deficit* patrimoniale entro 15 anni. Diversa la situazione della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per la quale l'attuale situazione dell'economia agricola, il rigido collegamento con la politica – anche dei prezzi – stabilita dalla CEE, la mancanza di revisione del catasto, non permettono, per il momento, un definitivo piano di ristrutturazione finanziaria.

Ma strettamente connesso con l'intervento finanziario è quello del piano di riforme che, per il futuro, consentirà un ulteriore assestamento delle singole gestioni. Si è infatti ipotizzato – d'accordo con le categorie – un trattamento integrativo, cui i lavoratori potranno accedere in base a classi convenzionali di reddito, che daranno diritto a pensioni differenziate al di sopra del trattamento minimo, in accoglimento di una tra le più sentite aspirazioni dei lavoratori autonomi; si è anche prevista la possibilità che i trattamenti minimi siano in futuro parificati a quelli vigenti per i lavoratori dipendenti. Condizione indispensabile per queste operazioni, da attuarsi gradualmente in base a precise deleghe al Governo e sentite le stesse categorie, è per altro la completa copertura finanziaria, al fine di evitare per il futuro il ripetersi di gravose situazioni di *deficit* che non possono non ripercuotersi su tutto il sistema previdenziale, oltre che sulle stesse categorie interessate.

GESTIONE DEL SISTEMA.

Due aspetti hanno particolarmente interessato il Governo e le forze sociali e politiche nei contatti che hanno preceduto ed accompagnato l'elaborazione del complesso di disegni di legge costituenti il piano di riforme previdenziali: la gestibilità ed unificazione del sistema sotto l'aspetto operativo, le forme istituzionalizzate di collaborazione nella sua conduzione.

Sotto il primo profilo l'attenzione è stata dedicata alla semplificazione della normativa, anche al fine di renderla più compatibile con i processi automatizzati indispensabili alla gestione della massa di dati relativi a tutti i lavoratori dipendenti ed a tutte le aziende: la stessa unificazione è un elemento di razionalizzazione, giacché riduce azioni ed adempimenti facenti carico ad enti ed aziende ed elimina difformità la cui conservazione comporterebbe non soltanto il perpetuarsi di sperequazioni non giustificate da obiettive diversità di condizioni di lavoro, ma anche un costo in strutture, adempimenti, personale superiore a quello fisiologico di un ordinato sistema previdenziale.

Di qui la scelta verso un tipo di normativa più aderente all'attuale realtà tecnologica, la preferenza verso i testi unici, l'adozione di procedure-tipo per l'attuazione delle varie deleghe, che coinvolgano anche strutture tecniche estranee alla pubblica amministrazione (nel Comitato tecnico di cui all'articolo 24) e interessino tutto il mondo politico e sindacale (nella Commissione di cui all'articolo 25).

Strettamente collegato con questo, il tema delle evasioni contributive, fenomeno non facilmente quantificabile ma certamente aggravato dall'attuale crisi economica che ha visto, come esattamente denunciato dal CENSIS, il proliferare di forme non istituzionalizzate di lavoro. L'azione governativa si è svolta attraverso tre diverse, ma concorrenti iniziative: la adozione del decreto-legge n. 352 del 1978 – successivamente convertito in legge dal Parlamento – che, attraverso l'obbligo di indicazione delle matricole aziendali presso i vari enti e presso il fisco e con il modulo di denuncia nominativa dei lavoratori dipendenti, ha fornito gli strumenti base per la realizzazione dell'anagrafe centrale delle aziende, condizione indispensa-

bile per i controlli abbinati sulla retribuzione imponibile (ai fini fiscali e contributivi), sulle contribuzioni, sui lavoratori occupati; l'approvazione, nella seduta del 29 settembre 1978 del Consiglio dei ministri, dell'obbligo di denuncia nominativa dei lavoratori assoggettati alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali e il raccordo e l'utilizzazione di un unico modulo INAIL-INPS; la previsione, in questo disegno di legge, di una delega per la riforma del testo unico del 30 giugno 1965, n. 1124, al fine di adeguare criteri ed adempimenti a quelli in vigore per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ivi compresi i criteri di finanziamento (a ripartizione e non a capitalizzazione) e contribuzione (per categorie produttive, anziché per classi di rischio).

La scelta del Governo è stata quindi di una normativa omogenea, fase obbligatoria di passaggio nel processo verso l'unificazione dell'INPS di tutte le prestazioni economiche (comprese quelle relative alle indennità economiche di malattia e di maternità di cui già la riforma sanitaria prevede l'attribuzione al predetto istituto a decorrere dal 1° gennaio 1980) e dell'accertamento e riscossione di tutti i contributi previdenziali.

In prospettiva il sistema di sicurezza sociale, tenendo anche conto della legge n. 382 del 1975, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, delle acquisizioni politiche e culturali delle Comissioni riunite Affari costituzionali ed Affari interni della Camera dei deputati in sede di esame dei progetti di riforma dell'assistenza sociale, e delle prospettive emergenti in tema di servizio dell'impiego, dovrebbe dunque basarsi su:

accertamento e riscossione unificata di tutti i contributi relativi a prestazioni previdenziali: pensioni, trattamenti familiari, indennità economiche per malattia, maternità, infortuni sul lavoro, indennità per disoccupazione e sospensione del lavoro;

flussi di denaro relativamente a tutte le entrate pubbliche, contributi compresi, attraverso la Tesoreria dello Stato, con garanzia di immediata disponibilità da parte degli enti gestori di cui al primo punto, e fiscalizzazione degli oneri relativi all'assistenza sanitaria;

servizio nazionale dell'impiego per una gestione attiva della politica del lavoro che comprenda anche – attraverso l'ente collettore dei contributi, gestore dell'anagrafe delle aziende e dei lavoratori oltre che del casellario dei pensionati – l'erogazione dei trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale;

prestazioni economiche di natura previdenziale disposte ed erogate dall'ente accertatore e collettore dei contributi;

prestazioni sanitarie attraverso la rete di unità sanitarie locali, con la competenza primaria delle Regioni e il coordinamento del Servizio sanitario nazionale;

prestazioni assistenziali in denaro (con competenza dello Stato limitatamente alle prestazioni continuative e permanenti) e in servizi, attraverso i comuni e loro consorzi, con la competenza primaria delle Regioni.

In tale mosaico, ovviamente, diverse tessere debbono essere tuttora meglio delineate e collocate per non creare scompensi nell'attuale sistema produttivo e per consentire alle varie strutture di prepararsi ad assorbire gradualmente le nuove incombenze. In particolare il Governo, pur predisponendo una normativa compatibile all'obiettivo dell'unificazione, ha ritenuto, anche con riferimento a diverse posizioni emerse nel dibattito, che sia il Parlamento la sede più opportuna per ogni decisione circa tempi e modalità della trasformazione delle assicurazioni contro le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro, a causa delle implicanze che queste hanno nei riguardi dei lavoratori e della produzione e con riferimento anche a ripercussioni della trasformazione degli attuali premi sul costo del lavoro e sulla competitività internazionale.

Questo quadro di politica sociale, ben più ampio e incisivo di quello attuale, non poteva non focalizzare il tema della gestione del sistema con riferimento soprattutto all'organismo competente all'ac-

certamento e riscossione dei contributi ed all'erogazione della prestazione previdenziale. Fermo restando il principio della gestione sindacale del sistema e del controllo finanziario statale, si è ritenuto che non potesse prescindersi da una forma di raccordo col Parlamento al fine di un coordinamento di tutta l'azione sociale con il più ampio quadro legislativo e politico. Di qui la proposta di istituire un'apposita Commissione parlamentare, secondo quanto del resto, già più volte emerso in vari dibattiti, e nella linea dell'intensificarsi dei rapporti del Parlamento con gli enti pubblici chiamati a gestire, in chiave operativa, le scelte legislative.

* * *

Si illustrano di seguito dettagliatamente i singoli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi princìpi sin qui esposti:

Articolo 1. — Dispone, a decorrere dal 1° luglio 1979, l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria IVS gestita dall'INPS di tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con esclusione di coloro che risultino già iscritti alla stessa data alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale medesima; le relative gestioni restano, pertanto, in vita per erogare i trattamenti dovuti ai lavoratori già pensionati alla data del 30 giugno 1979 o che a quella data vi risultino iscritti.

Delega il Governo a regolare:

la sistemazione, sotto l'aspetto finanziario, delle gestioni ad esaurimento e la destinazione della contribuzione dovuta dai datori di lavoro facenti capo alle medesime gestioni ad esaurimento prevedendo che detta contribuzione dovrà affluire ad un fondo di garanzia da istituire, con separate evidenze contabili, presso l'INPS. Il relativo gettito dovrà fronteggiare, per una parte, gli oneri crescenti delle predette gestioni e per il resto essere destinato ad assicurare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti oltre alla copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, una quota percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

stabilire che le Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, continueranno a sostenere l'onere delle pensioni liquidate con decorrenza entro il 30 giugno 1979 o relative a coloro che siano iscritti a tale data alle gestioni delle Amministrazioni stesse e che, pertanto, saranno tenute a versare all'INPS la sola quota di contributi afferente il Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

prevedere l'adeguamento periodico della contribuzione per i lavoratori iscritti nelle gestioni ad esaurimento tenendo conto degli oneri che ad esse faranno carico nonché delle rispettive riserve e degli accantonamenti effettuati presso il Fondo di garanzia e ipotizzando, ai fini della determinazione delle aliquote di contribuzione, una collettività assicurata comprendente anche il personale assunto dopo il 30 giugno 1979;

stabilire di volta in volta l'assorbimento nell'assicurazione generale obbligatoria, o la costituzione di Fondi speciali presso l'INPS in relazione al diminuire del numero dei lavoratori interessati ed alla omogeneizzazione dei trattamenti, il completo passaggio delle gestioni ad esaurimento;

introdurre una disciplina omogenea per tutti i trattamenti integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria IVS prevedendo che le relative gestioni devono essere autosufficienti, non comportare oneri diretti o indiretti per la pubblica finanza e che il trattamento complessivo di pensione (obbligatoria e integrativa) non deve superare la media delle retribuzioni dell'ultivo triennio;

disciplinare il trasferimento all'INPS dell'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con la costituzione di un apposito fondo per la speciale categoria, che dovrà assorbire competenze, patrimonio e personale della gestione previdenza dell'Ente medesimo e l'assorbimento della Cassa nazionale per la previdenza marinara nell'assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 2. — Viene posto, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia il limite di età al compimento del 60° anno, da applicarsi sia per l'assicurazione generale obbligatoria IVS sia per i fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale medesima, con facoltà di opzione per le donne, al fine di conseguire la pensione al compimento del 55° anno di età, e per tutti gli assicurati (uomini e donne) al fine di conseguire la pensione fino al 65° anno di età per raggiungere il massimo di 40 anni di pensione. Nessuna modifica per quanto riguarda l'età pensionabile prevista per il personale del pubblico impiego. Lo stesso articolo delega il Governo a regolare le situazioni concernenti l'età pensionabile per i lavoratori addetti ad attività particolarmente usuranti ed a parificare gradualmente le norme che prevedono la possibilità di anticipato pensionamento per vecchiaia ai limiti posti per la generalità dei lavoratori.

Articolo 3. — Dispone la modifica del terzo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la « retribuzione imponibile » ai fini previdenziali.

Con tale modifica si è inteso escludere dalla determinazione della retribuzione previdenziale alcune voci retributive non ricorrenti o comunque dovute per prestazioni particolari. Per quanto riguarda il lavoro straordinario si è stabilito che ferma restando l'assoggettabilità a contribuzione di tutto il compenso, non sia pensionabile l'importo del compenso eccedente il limite di 250 ore annue. È anche prevista una delega al Governo a rendere omogenea la definizione della retribuzione da prendere in considerazione ai fini contributivi, pensionabili e tributari.

Articolo 4. — Contiene norme che regolano la determinazione della misura dei contributi figurativi, adeguandola al sistema di calcolo « retributivo » anziché « contributivo » della pensione. La norma prevede inoltre che per gli eventi verificatisi successivamente alla data dell'entrata in vigore della legge le giornate di malattia indennizzate siano riconosciute utili ai fini della contribuzione figurativa senza alcun limite temporale.

Articolo 5. — Stabilisce, sulla base dello stesso meccanismo vigente per le pensioni superiori al minimo, l'adeguamento automatico della retribuzione massima pensionabile prevista per l'assicurazione generale obbligatoria e l'estensione dell'anzidetto limite massimo a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. A quest'ultimo fine è stato stabilito un particolare regime per un periodo transitorio, dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1983, allo scopo di attenuare gli effetti riduttivi della retribuzione massima pensionabile nei confronti di coloro che andranno in pensione in tale periodo consentendo la liquidazione di trattamenti superiori all'importo corrispondente alla retribuzione massima pensionabile.

Articolo 6. — Precisa le norme per la determinazione della retribuzione pensionabile al fine di facilitarne l'applicazione alle varie situazioni retributive e di rendere più svelto il complesso *iter* di liquidazione delle pensioni.

Articolo 7. — Delega il Governo ad emanare norme per regolare la disciplina concernente i limiti di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale, nonché tra pensione ed altri trattamenti previdenziali estendendone la disciplina a tutti i trattamenti pensionistici. I princìpi direttivi prevedono, tra l'altro, che deve essere fatto salvo il trattamento minimo di pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria e che in caso di coesistenza di pensione e reddito da lavoro dipendente o autonomo la trattenuta sulla pensione debba variare in misura proporzionale ai diversi redditi.

Articolo 8. — Stabilisce l'incumulabilità totale tra pensione di anzianità, o co-

munque anticipata, erogata da gestioni diverse dall'assicurazione generale obbligatoria (per la quale la normativa è già in essere) e redditi da lavoro dipendente.

Lo stesso articolo stabilisce che la disposizione sopra illustrata non si applica ai lavoratori che abbiano già liquidato il trattamento di pensione anticipata ed alla pensione di riversibilità derivante da pensione anticipata.

Articolo 9. — Stabilisce che non sono integrabili al trattamento minimo le pensioni, aventi decorrenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, di coloro che percepiscono più pensioni anche se a carico di gestioni diverse quando il trattamento complessivo risulti superiore al minimo.

In caso di trattamento complessivo inferiore al minimo l'integrazione residua è a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Articolo 10. — Sostituisce l'attuale sistema di calcolo in forma contributiva delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, con quello in forma retributiva.

Stabilisce, inoltre, che i supplementi di pensione non possono essere richiesti se non sono trascorsi almeno 5 anni (in luogo dei 2 attuali) dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.

Articolo 11. — Prevede, ai fini del risanamento del *deficit* delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali il graduale aumento delle contribuzioni a carico delle categorie calcolato secondo coefficienti crescenti che si applicano alle contribuzioni soggette all'adeguamento automatico di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Articolo 12. — Delega al Governo la emanazione di norme intese a: stabilire più esatti criteri di individuazione dei lavoratori autonomi soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali ed a rivedere gli attuali elenchi; stabilire un sistema collaterale di pensione a carattere volontario che consenta ai lavoratori autonomi di costituirsi più elevati trattamenti di fine lavoro in relazione alla classe di reddito convenzionale prescelta, con un sistema di calcolo analogo a quello in vigore per il sistema retributivo per i lavoratori dipendenti; realizzare entro il 31 dicembre 1980 la parificazione dei trattamenti minimi in vigore per i lavoratori autonomi a quelli in atto per i lavoratori dipendenti con oneri a totale carico degli assicurati.

Articolo 13. — Determina le modalità di riscossione, da parte dell'INPS, dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali prevedendo la possibilità del versamento a mezzo bollettino in conto corrente postale con scadenza trimestrale.

Articolo 14. — Attrbuisce all'INPS, con la decorrenza fissata dall'analoga norma contenuta nel disegno di legge di riforma sanitaria, l'erogazione delle prestazioni sanitarie di malattia e maternità in relazione al cessare della competenza degli enti di assicurazione contro le malattie e con una disciplina raccordata con quella della riforma sanitaria stessa. Il materiale pagamento delle predette indennità sarà eseguito dai datori di lavoro i quali opereranno il conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto anzidetto secondo le modalità previste per gli assegni familiari. Il Consiglio di amministrazione dell'INPS potrà stabilire sistemi diversi di pagamento in relazione a particolari contingenze.

Al fine di facilitare e semplificare il complesso sistema di corresponsione dell'indennità di malattia è prevista una delega al Governo intesa ad emanare, in materia, norme di omogeneizzazione, nonché a disciplinare l'erogazione, tramite l'INPS, dei trattamenti integrativi di malattia previsti dai contratti collettivi.

Articolo 15. — Prevede con la decorrenza fissata dall'analoga norma contenuta nel

disegno di legge di riforma sanitaria l'assunzione da parte dell'INPS dell'accertamento e della riscossione unificata dei contributi di malattia dovuti agli enti, fondi, casse e gestioni per l'assicurazione contro le malattie posti in liquidazione.

Delega il Governo della Repubblica ad emanare norme intese a rendere omogenei le modalità, i termini e le condizioni per la riscossione dei contributi secondo il sistema in vigore presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nonché a disciplinare il contenzioso amministrativo in materia di indennità economiche di malattia.

Articolo 16. — In collegamento con la norma di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ed al decreto-legge n. 481 del 1978 demanda all'INPS le funzioni esercitate dall'ENAOLI in materia di erogazione degli assegni continuativi di mantenimento ed all'INAM - fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria – quelle concernenti l'assistenza sanitaria degli orfani dei lavoratori italiani, attualmente esercitate dall'ENAOLI, stabilendo la quota di contribuzione, già di competenza di quest'ultimo Ente da trasferire ai predetti due istituti, in relazione alle competenze dagli stessi assunte.

Prevede, in relazione alle nuove funzioni assunte dall'INPS il trasferimento allo Istituto stesso del patrimonio e del personale dell'ENAOLI. Delega al Governo il riordinamento delle prestazioni economiche già erogate dall'ENAOLI ed il coordinamento della relativa disciplina con quella delle pensioni ai superstiti a carico delle gestioni pensionistiche e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Articolo 17. — Delega il Governo ad emanare, nell'ambito dei criteri del presente disegno di legge, norme intese a regolare la materia contributiva di competenza dell'INPGI, le modalità e le misure di erogazione delle relative prestazioni, la eventuale attribuzione all'INPGI di ulteriori compiti nel quadro della disciplina giuridica dell'editoria nonché le modalità di affidamento a tale Istituto da parte dell'INPS della gestione delle forme di previdenza e delle prestazioni economiche di malattia per i giornalisti professionisti ed i praticanti iscritti all'Ordine dei giornalisti.

Articolo 18. — Delega il Governo a riordinare la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si dovrà, in particolare, provvedere a coordinare detta disciplina con quella dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con le normative della riforma sanitaria; a trasferire all'INAIL le competenze delle Casse marittime in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori del mare; a realizzare una maggiore omogeneizzazione dei trattamenti dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in vigore nel settore agricolo con quelli del settore industriale, ferma restando la separazione delle due gestioni; a trasformare il sistema di finanziamento dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 19. — Delega il Governo a: conferire al Consiglio di amministrazione dell'INPS il potere di decentrare ai Comitati regionali e provinciali parte delle proprie attribuzioni nonché la facoltà di disciplinare autonomamente la istituzione, l'organizzazione ed i compiti dei propri uffici, le funzioni e le qualifiche del personale ad esso assegnato nell'ambito dell'organico approvato ai sensi della legge 20 marzo 1975; modificare la composizione dei Comitati regionali adeguandola a quella del Consiglio di amministrazione; attribuire al Comitato esecutivo la disciplina dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali; stabilire un unico grado di contenzioso per le controversie amministrative in materia di prestazioni; riordinare i sistemi di controllo interno vigenti nell'INPS anche in relazione alla istituzione, prevista nell'articolo successivo, di una Commissione parlamentare di vigilanza, disporre che le somme dovute

agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria debbono affluire alle gestioni medesime attraverso un unico conto di tesoreria.

Stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in materia di impiego dei fondi disponibili degli enti previdenziali, non riguardano gli acquisti e le costruzioni destinate al raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 20. — Istituisce una Commissione parlamentare con il compito di verificare la rispondenza dei piani d'impiego dei fondi disponibili degli enti previdenziali ai programmi di sviluppo e di investimento di interesse generale e di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e sull'equilibrio delle gestioni.

Articolo 21. — Prevede la facoltà per il Governo di emanare Testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

Articolo 22. — Esclude dall'applicazione delle sanzioni previste e dalla restituzione delle somme percepite coloro che denuncino o abbiano denunciato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo della pensione.

Prevede la rivalutazione dei limiti di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni con i criteri in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Stabilisce per i percettori di pensioni una sanatoria con gli stessi criteri di cui all'articolo precedente.

Articolo 23. — Conserva, con norme transitorie, i trattamenti retributivi e pensionistici previsti dalla legge n. 336 del 1970.

Articoli 24 e 25. — Per l'elaborazione delle norme delegate di cui al presente disegno di legge e per la prima attuazione delle norme medesime istituisce un Comitato tecnico alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro. Tale norma è completata dall'articolo 25, che fissa con criteri univoci le procedure per l'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria).

A decorrere dal 1° luglio 1979 tutti i lavoratori dipendenti privati e pubblici, sia civili sia militari, sono iscritti, salvo quanto disposto nel comma successivo, all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale predetta restano in vigore con i propri ordinamenti e le relative gestioni, sempreché non ne sia stata prevista la soppressione ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, limitatamente ai soggetti che risultino già iscritti o pensionati alla data del 30 giugno 1979 in una delle predette gestioni.

Restano in vigore, anche per i soggetti di cui al primo comma, le norme previste per le singole categorie di lavoratori in materia di invalidità specifiche e per causa di servizio.

Il Governo della Repubblica, con la procedura di cui all'articolo 25, è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, anche con separati decreti, norme intese a:

a) costituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con separate evidenze contabili, un Fondo di garanzia per il concorso al finanziamento delle pensioni da erogare ai soggetti di cui al secondo comma. Tale Fondo sarà alimentato da una quota dei contributi versati, per i nuovi iscritti, al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti (FPLD) da parte dei rispettivi datori di lavoro operanti con le gestioni di cui al secondo comma; la quota anzidetta, da aggiornare periodicamente, dovrà essere determinata in modo da assicurare al FPLD il getti-

to finanziario necessario a garantire la copertura degli oneri per le prestazioni a favore dei nuovi iscritti, aumentato di una percentuale da stabilirsi in relazione alle esigenze della mutualità generale;

b) stabilire che le Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo non obbligate ad iscrivere il proprio personale al trattamento di quiescenza del personale civile dello Stato, siano tenute a versare, per i nuovi iscritti, la sola quota contributiva di competenza del FPLD determinata ai sensi del precedente punto *a*) restando a carico delle Amministrazioni stesse gli oneri relativi alle pensioni in essere, nonché ai trattamenti da erogare ai rispettivi iscritti alla data del 30 giugno 1979;

c) stabilire che per le gestioni ad esaurimento di cui al secondo comma dovrà essere periodicamente adeguata la contribuzione per i lavoratori assicurati, tenuto anche conto delle rispettive riserve tecniche e degli accantonamenti presso il Fondo di garanzia e dei nuovi iscritti al FLPD di cui alla precedente lettera *a*). Il relativo provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri;

d) prevedere che, con il procedere della omogeneizzazione dei trattamenti, per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro potrà essere disposto il trasferimento nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei soggetti residui iscritti o pensionati presso le forme obbligatorie di previdenza indicate al secondo comma o la costituzione di appositi Fondi speciali presso l'INPS. Con lo stesso provvedimento dovranno essere disciplinati la cessazione degli enti gestori di previdenza suddetta, il passaggio all'INPS dei rispettivi patrimoni e del personale da essi utilizzato secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Con apposita delibera l'INPS provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale;

e) introdurre una disciplina omogenea per tutti i trattamenti comunque integrativi che, salvaguardando le posizioni acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sia basato sui seguenti criteri:

1) il trattamento globale di pensione, comprensivo della quota a carico della gestione principale non può superare la media delle retribuzioni, ragguagliate a mese, dell'ultimo triennio antecedente il pensionamento determinato in ragione di tanti quarantesimi della media delle retribuzioni stesse per quanti sono gli anni di servizio utile e con esclusione di anzianità convenzionali;

2) la gestione integrativa deve essere finanziariamente autosufficiente e non gravare, direttamente o indirettamente, sulla finanza pubblica; la contribuzione deve intendersi agli effetti fiscali e previdenziali parte integrante della retribuzione e non è detraibile ai fini della determinazione dell'IRPEF;

3) nell'ambito dei singoli trattamenti integrativi sono costituite gestioni ad esaurimento per i soggetti che risultino iscritti o pensionati alla data del 30 giugno 1979, il cui trattamento continua ad essere disciplinato dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) disciplinare, con effetto dal 1° luglio 1979:

1) l'assorbimento da parte dell'assicurazione generale obbligatoria della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con il ripianamento della situazione deficitaria a carico delle categorie interessate;

2) il passaggio all'INPS della gestione pensionistica dell'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo (ENPALS) con la costituzione di un apposito fondo speciale di previdenza dei lavo-

ratori dello spettacolo in seno all'Istituto predetto ed il trasferimento a quest'ultimo del patrimonio e del personale dell'ENPALS relativi alla gestione pensionistica, secondo i criteri generali previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70. Con apposita delibera l'INPS provvederà a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale.

ART. 2.

(*Età pensionabile*).

I limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 9, n. 1 *sub* articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono stabiliti per tutti gli assicurati al compimento del 60° anno di età e sono estesi ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Alle assicurate è concessa la facoltà di optare per la pensione di vecchiaia al compimento dell'età di 55 anni purché possano far valere i requisiti assicurativi e contributivi di cui al predetto articolo 9.

Per tutti i soggetti indicati nel comma precedente è confermata la facoltà di optare per il pensionamento al 65° anno di età, fino ad un massimo di 40 anni di contribuzione, con le modalità previste dall'articolo 21 della « legge finanziaria » per il bilancio dello Stato relativo all'anno 1979. Restano fermi i limiti di età stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti. A tal fine non si tiene conto della massima anzianità di servizio eventualmente raggiunta prima del compimento dei predetti limiti di età. Il divieto di cumulo stabilito dall'articolo 21, ultimo comma, della predetta legge finanziaria opera con riferimento al più elevato limite di età stabilito per la cessazione dal servizio.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge con la procedura di cui all'articolo 25 norme intese a:

a) adeguare gradualmente, nell'arco di un decennio, le diverse discipline della cessazione facoltativa anticipata dal servizio con diritto a pensione alle norme di cui al presente articolo;

b) definire i limiti di servizio per pensionamento anticipato di vecchiaia di categorie di pubblici dipendenti che svolgono particolari attività;

c) consentire il pensionamento anticipato di vecchiaia ad un'età non inferiore al 55° anno a particolari categorie di lavoratori occupati per almeno 15 anni in attività usuranti;

d) prevedere l'ulteriore abbassamento del limite di età pensionabile per il personale adibito per almeno 15 anni a specifiche attività che comportino un grado di usura particolarmente rilevante.

ART. 3.

(*Retribuzione imponibile e pensionabile*).

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte a titolo di:

1) diaria o indennità di trasferta in cifra fissa;

2) rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborsi di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) indennità di missione e rappresentanza;

4) indennità di cassa;

5) indennità di panatica per i marittimi a terra in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale;

7) indennità di azianità ».

Il compenso per lavoro straordinario relativo a prestazioni superiori alle 250 ore annue non è preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 25, norme aventi forza di legge intese a rendere gradualmente omogenea la definizione della retribuzione da considerarsi ai fini contributivi, pensionabili e tributari, coordinando le varie normative e apportando alle aliquote contributive le modificazioni che si saranno rese conseguentemente necessarie.

ART. 4.

(*Contributi figurativi*).

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile di cui all'articolo 6, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali

percepite in costanza di lavoro nell'anno solare in cui si collocano i predetti periodi o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla decorrenza stessa.

Nei casi in cui nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo da attribuire ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato con riferimento all'anno solare immediatamente precedente nel quale risultino percepite retribuzioni in costanza di lavoro. Per i periodi anteriori alla iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria il valore retributivo da attribuire è determinato con riferimento all'anno solare in cui ha inizio l'assicurazione.

Qualora in corrispondenza degli eventi di cui al precedente primo comma sia richiesto il riconoscimento figurativo ad integrazione della retribuzione, la media retributiva dell'anno solare è determinata escludendo le retribuzioni settimanali percepite in misura ridotta. In tale ipotesi ciascuna settimana a retribuzione ridotta è integrata figurativamente fino a concorrenza del valore retributivo riconoscibile, in caso di totale mancanza di retribuzione, ai sensi dei precedenti commi.

I periodi indennizzati di malattia successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti figurativamente anche oltre il limite di cui allo articolo 56, primo comma, lettera *a*), punto 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

Per i lavoratori agricoli dipendenti, ai fini della determinazione dei requisiti contributivi per il diritto a pensione e per il calcolo della retribuzione annua pensionabile, ciascuna settimana di contribuzione figurativa è pari a 6 giornate. La retribuzione da calcolare per ciascuna giornata è quella determinata ai sensi dello articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per l'anno solare in cui si collocano i periodi riconosciuti figurativamente.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano

per la determinazione dell'importo dei contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 36.

È fatta salva fino al 31 dicembre 1983 la disciplina di migliore favore concernente i periodi figurativi prevista per i singoli trattamenti pensionistici delle vigenti disposizioni legislative o regolamentari.

ART. 5.

(*Retribuzione massima pensionabile*).

Al limite massimo di retribuzione ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti si applica, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1979 e con effetto dal 1° gennaio 1976 la disciplina dell'adeguamento automatico prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, lo anzidetto limite massimo è esteso a tutte le forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. Per le pensioni liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1979 ed il 31 dicembre 1983 la cui determinazione si effettua sulla base dell'ultima retribuzione percepita o con riferimento ad un arco di tempo pari o diverso da un triennio, ove risulti una retribuzione pensionabile superiore al limite previsto nel presente articolo, l'assicurato o i suoi superstiti hanno facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base della media dei tre anni con più elevata retribuzione dell'ultimo decennio, anche in deroga al limite massimo di cui al presente articolo.

ART. 6.

(Determinazione della retribuzione pensionabile).

Il periodo da prendere a base per la determinazione della retribuzione annua pensionabile nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti è costituito dagli ultimi dieci anni solari precedenti la data di decorrenza della pensione ivi compreso quello da cui quest'ultima decorre.

Per la determinazione della retribuzione annua pensionabile si calcola la retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti ai periodi riconosciuti figurativamente ovvero relative ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane retribuite o riconosciute figurativamente ovvero coperte da contribuzione volontaria.

Per l'anno solare da cui decorre la pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrisposte sino all'ultimo periodo di paga anteriore alla sua decorrenza.

La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare stesso.

Le settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, o volontaria, comprese nei dieci anni solari di cui al primo comma si suddividono in gruppi successivi di 52 settimane e si attribuisce a ciascuna settimana il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui ciascuna settimana si riferisce. Si calcola, quindi, la retribuzione corrispondente a ciascuno dei gruppi anzidetti.

La retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribu-

zioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno fornito le retribuzioni più elevate. Qualora nel decennio di cui al primo comma risultino retribuzioni percepite in costanza di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente o relative a contributi volontari per un numero di settimane inferiore complessivamente a 156, le operazioni di ricerca e calcolo di cui ai commi precedenti vengono effettuate negli anni solari precedenti fino a concorrenza delle 156 settimane anzidette.

Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 156, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai precedenti commi, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzione esistenti.

ART. 7.

(Disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione, tra più pensioni e tra pensione ed altri trattamenti previdenziali).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui al successivo articolo 25, norme aventi forza di legge intese a disciplinare, con esclusione delle pensioni ai superstiti, la materia del cumulo tra pensione, altri trattamenti previdenziali, redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale e tra pensioni percepite dal medesimo soggetto, sulla base dei seguenti criteri:

a) garantire la misura del trattamento minimo vigente rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per le Gestioni speciali dei lavoratori au-

tonomi; per le gestioni pensionistiche che non prevedono l'erogazione di trattamenti minimi ovvero prevedono misure diverse da quelle vigenti per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si prendono a riferimento le misure in vigore in quest'ultimo Fondo;

b) tenere conto sia dell'importo delle prestazioni pensionistiche, sia dei redditi da lavoro dipendente, professionale o autonomo superiori ad un importo pari al trattamento minimo di pensione di cui al punto precedente, individuandosi fasce di pensione cui corrispondano – in relazione a fasce di reddito da lavoro – aliquote di trattenuta sulla pensione crescenti da un minimo del 25 per cento fino ad un massimo dell'80 per cento;

c) adottare meccanismi operativi di versamento che rispondano a requisiti di semplicità e razionalità, anche per il tramite dei datori di lavoro ovvero mediante lo strumento del prelievo fiscale.

I trattamenti di integrazione salariale e i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione non sono cumulabili con i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti o di altre forme di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che hanno dato titolo ad esclusione o esonero dall'assicurazione stessa.

Per i periodi nei quali il trattamento di pensione è dovuto ma non è ancora liquidato, i trattamenti di cui al precedente comma sono corrisposti e vengono recuperati mediante conguaglio in unica soluzione, in sede di liquidazione della pensione.

Il divieto di cumulo di cui ai precedenti secondo e terzo comma non opera, con effetto dal 1° gennaio 1978, nei confronti dei titolari di pensione di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

ART. 8.

(Cumulo delle pensioni anticipate e di anzianità con la retribuzione).

Non sono compatibili, e se liquidate non sono cumulabili con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi le pensioni di anzianità o anticipate, anche se connesse con esodi volontari o, comunque, agevolati, erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero.

La tredicesima rata di pensione non è cumulabile con la tredicesima mensilità di retribuzione e con gli equivalenti emolumenti corrisposti in occasione delle festività natalizie fino a concorrenza degli importi della tredicesima mensilità di retribuzione e degli emolumenti anzidetti.

Ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo di cui al presente articolo, la pensione e la retribuzione si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia.

Ferma restando la vigente disciplina sulla incompatibilità e incumulabilità tra pensioni di anzianità od anticipate e retribuzione prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e da particolari ordinamenti, le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione di anzianità o anticipata nonché alle pensioni indicate al primo comma che risultino liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 9.

(Integrazione al minimo in caso di titolarità di più pensioni dirette).

Per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le integrazioni al trat-

tamento minimo non sono dovute a coloro che percepiscono più pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria sopra richiamata o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, qualora per effetto del cumulo i pensionati fruiscano di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo garantito.

Nel caso invece di trattamento complessivo inferiore al minimo, la pensione liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi è integrata fino ad un importo che, sommato a quelli percepiti a carico di altri trattamenti, risulti pari al minimo vigente.

Sono abrogati gli articoli 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e 2-*bis* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

ART. 10.

(*Pensioni supplementari e supplementi di pensione*).

Le pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti sono calcolate in forma retributiva con le stesse norme previste per le pensioni autonome a carico dell'assicurazione medesima, fatta eccezione per quelle relative all'integrazione del loro importo alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'in-

validità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi.

La liquidazione del supplemento di pensione non può essere richiesta prima che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di decorrenza della pensione autonoma o dalla data di decorrenza del precedente supplemento.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai supplementi liquidati a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Ai supplementi di pensione si applicano gli aumenti per perequazione automatica di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 11.

(*Gestioni pensionistiche speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali*).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1980 il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978 soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per i seguenti coefficienti:

1980:	2,3
1981:	2,5
1982:	2,8
1983 e seguenti:	3

I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione.

ART. 12.

(Delega per la riforma delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e previo parere della Commissione di cui all'articolo 20, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con separati provvedimenti e per le singole Gestioni speciali, nel pieno rispetto dell'equilibrio economico e finanziario delle Gestioni stesse, norme aventi valore di legge intese a:

a) stabilire nuovi criteri di individuazione dei lavoratori autonomi soggetti all'obbligo delle assicurazioni sociali e di revisione degli attuali elenchi indicando, altresì, organi, procedure e sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 100.000 lire ed un massimo di un milione di lire;

b) istituire, ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni, classi di reddito convenzionali su base volontaria da adeguare con la stessa misura percentuale e decorrenza degli aumenti delle pensioni a carico delle Gestioni interessate;

c) fissare l'aliquota contributiva, la cui gestione dovrà essere tenuta con evidenza contabile, da applicare sulle classi convenzionali in aggiunta al contributo obbligatorio, in modo da fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla erogazione di prestazioni integrative differenziate;

d) prevedere che l'aliquota indicata al punto precedente deve essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i comitati di vigilanza delle singole gestioni speciali in modo da assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse;

e) stabilire che l'importo annuo della pensione è pari, per ogni anno di contribuzione utile ed entro il limite massimo di 40 anni, al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali sui quali sono stati calcolati i contributi;

f) disporre che, ai fini del calcolo della pensione, i singoli redditi convenzionali annui siano computati nella misura vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo e che tutti i contributi relativi a periodi anteriori all'anno della istituzione delle classi di reddito diano luogo all'attribuzione del reddito convenzionale della prima classe;

g) prevedere che, entro il 31 dicembre 1981, si consegua la parificazione dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori autonomi e rispettivi coadiuvanti familiari a quelli dei lavoratori dipendenti, subordinandone la realizzazione alla condizione che sia garantita la copertura dei conseguenti oneri a totale carico delle categorie interessate e che, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i competenti comitati di vigilanza, si provveda, con effetto dal primo gennaio di ogni anno ai necessari adeguamenti della misura dei contributi dovuti dagli iscritti alle singole gestioni.

ART. 13.

(*Esazione dei contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali*).

I contributi assicurativi dovuti dagli artigiani ai sensi della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere riscossi, a scadenze trimestrali solari, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a mezzo appositi bollettini di conto corrente postale predisposti dallo stesso Istituto od altro ido-

neo sistema di versamento stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso.

Qualora l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvalga della facoltà di cui al primo comma, l'obbligo contributivo si intenderà adempiuto nei termini se il versamento dei contributi di cui al presente articolo sia stato effettuato entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale essi si riferiscono.

Nel caso vengano usati i bollettini di cui al primo comma del presente articolo, i contributi afferenti periodi anteriori alla iscrizione negli elenchi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché quelli afferenti il periodo compreso tra la predetta iscrizione ed il trimestre solare anteriore a quello nel corso del quale sono rilasciati i bollettini stessi e le relative somme accessorie, sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in quattro rate trimestrali senza aggravio di interessi di dilazione. A domanda, l'Istituto può concedere un maggior numero di rate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22 della « legge finanziaria ».

Resta comunque ferma la possibilità per l'Istituto nazionale della previdenza sociale di iscrivere i contribuenti resisi morosi in ruoli esattoriali; per la riscossione di tali ruoli spetterà agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel comune, aumentato del cinquanta per cento.

Restano confermate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, nonché negli ultimi due commi dell'articolo 11 della legge 22 luglio 1966, n. 613.

ART. 14.

(*Prestazioni economiche temporanee di malattia e maternità*).

A decorrere dalla data fissata nella legge di riforma sanitaria, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per

maternità già corrisposte dagli enti, casse, servizi, fondi e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, è affidata all'INPS, presso il quale sarà istituita apposita gestione. A decorrere dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le prestazioni di cui al comma precedente sono corrisposte agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione e sono portate a conguaglio nei termini e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Il Consiglio di amministrazione dell'INPS, in relazione a particolari contingenze e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell'organizzazione aziendale, può stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni stesse.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 25, norme aventi valore di legge per il riordinamento delle prestazioni economiche di malattie al fine di unificare misure, condizioni e sistemi di corresponsione prevedendo anche la possibilità di erogare, attraverso l'INPS, i trattamenti integrativi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali su base nazionale maggiormente rappresentative e di riscuotere i relativi contributi aggiuntivi con le modalità di cui all'articolo 15.

ART. 15.

(Accertamento e riscossione unificata dei contributi dovuti all'INPS ed agli Enti mutualistici).

A decorrere dalla data fissata nella legge di riforma sanitaria, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al-

l'accertamento ed alla riscossione unificata dei contributi sociali di malattia dovuti agli enti, casse e fondi e gestioni posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.

È soggetta all'accertamento e alla riscossione unificata ogni altra somma il cui versamento sia comunque connesso con i predetti contributi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza della procedura di cui allo articolo 25, norme aventi valore di legge per la revisione e l'unificazione della disciplina dell'accertamento e riscossione unificata, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dei contributi e di ogni altra somma di cui al primo comma del presente articolo. Le norme delegate dovranno consentire l'unificazione delle modalità, termini e condizioni dell'accertamento e riscossione dei contributi con riferimento alla disciplina vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e avendo riguardo alle esigenze dell'organizzazione automatizzata introdotta con decreto ministeriale 5 febbraio 1969. Dovranno altresì, disciplinare in modo unitario il contenzioso amministrativo prevedendo un unico grado di ricorso.

Per i regimi dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti dovranno essere previste apposite norme di coordinamento ed omogeneizzazione tra la disciplina vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e quelle degli speciali regimi pensionistici.

ART. 16.

(Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani).

Fino alla emanazione di nuove norme in materia di pensionamento di riversibilità e per i superstiti, le funzioni dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI) concernenti la erogazione degli assegni continuativi di

mantenimento agli orfani sono assunte dall'INPS con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Il decreto medesimo stabilisce la quota parte del finanziamento dell'ENAOLI, derivante dal contributo previdenziale riscosso dall'INPS - presso il quale viene istituita apposita gestione - a norma dell'articolo 2 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e successive modifiche ed integrazioni, da attribuire all'Istituto a copertura degli oneri relativi allo svolgimento delle funzioni ad esso trasferite.

Nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali riguardanti l'ENAOLI in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma, la legittimazione attiva e passiva relativa ai contributi previdenziali e agli assegni continuativi di mantenimento è assunta dall'INPS.

Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma sanitaria le funzioni dell'ENAOLI concernenti l'assistenza sanitaria agli orfani dei lavoratori a norma dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, convertito nella legge 5 gennaio 1953, n. 35, sono assunte dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro le malattie (INAM), anche per le prestazioni non rientranti nel trattamento generale di malattia stabilito per i lavoratori dell'industria.

Il decreto di cui al settimo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determina la quota parte di finanziamento spettante all'INAM in relazione alle prestazioni sanitarie, di cui al comma precedente, erogate dall'ENAOLI.

Con effetto dalla data di cui al primo comma il personale dipendente dall'ENAOLI, addetto alla gestione degli assegni continuativi di mantenimento agli orfani dei lavoratori, è trasferito all'INPS con l'osservanza delle norme di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'INPS provvederà, in relazione all'assunzione dei compiti già propri dell'ENAOLI ed al trasferimento del personale del-

l'ente stesso, con apposita delibera, a rideterminare le dotazioni organiche del dipendente personale in connessione a tale trasferimento. Per il personale trasferito già iscritto al Fondo per il trattamento integrativo di previdenza si fa luogo alla iscrizione all'analogo Fondo per il trattamento integrativo di previdenza esistente presso l'INPS al quale ultimo è devoluta la corrispondente riserva matematica, ovvero, in mancanza, quota parte del patrimonio del fondo da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 25, norme aventi forza di legge intese a disciplinare il riordinamento degli assegni continuativi di mantenimento erogati dall'ENAOLI agli orfani dei lavoratori ed il loro coordinamento con la pensione ai superstiti erogata dall'INPS e con le prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, garantendo un assegno di importo non inferiore al trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti nei casi di orfani sprovvisti di mezzi necessari per vivere e non beneficiari di pensione di riversibilità e ai superstiti, modificando ove occorra, l'aliquota del contributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124.

ART. 17.

(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani).

Il Governo della Repubblica, nel rispetto dei criteri di omogeneità delle norme contenute nella presente legge e del sistema previdenziale, è delegato ad emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro

del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi forza di legge intesi a disciplinare:

a) le modalità dell'affidamento da parte dell'INPS all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » delle forme di previdenza e delle prestazioni economiche di malattia per i giornalisti professionisti ed i praticanti iscritti all'Ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69;

b) la misura dei contributi e della relativa base imponibile, dovuti dalle imprese pubbliche e private che si avvalgono delle prestazioni di giornalisti professionisti e di praticanti, nonché le modalità per l'accertamento e la riscossione dei contributi medesimi nonché l'entità delle sanzioni amministrative da irrogare agli inadempienti;

c) il diritto, la misura e le modalità di erogazione delle prestazioni obbligatorie; il diritto, la misura e le modalità di erogazione delle prestazioni integrative e facoltative;

d) l'eventuale attribuzione all'INPGI di specifici compiti nel quadro organico della disciplina giuridica dell'editoria.

ART. 18.

(*Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 25, norme per il riordinamento delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malatie professionali ed in materia di assicurazione dei « medici radiologi », riunendole in un solo provvedimento legislativo, apportando le modifiche, le correzioni, gli ampliamenti e le soppressioni delle norme che

si rendessero necessari per il coordinamento di queste ultime e per la realizzazione delle finalità indicate nei successivi commi del presente articolo.

Le innovazioni dovranno tendere a conseguire:

1) l'ampliamento del campo di applicazione attraverso la revisione delle lavorazioni protette e delle persone assicurate che garantisca parità di tutela a parità di rischio;

2) la semplificazione delle procedure amministrative, anche in relazione all'utilizzazione di procedure automatizzate di lavoro;

3) l'armonizzazione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per quanto riguarda le procedure di versamento dei premi e contributi, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi contributivi e le sanzioni per la violazione di tali obblighi;

4) l'armonizzazione della gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con il Servizio sanitario nazionale;

5) la revisione del sistema di commisurazione della rendita alle retribuzioni e del meccanismo di rivalutazione triennale delle prestazioni per il suo coordinamento con la disciplina vigente in materia per le pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

6) l'equilibrio finanziario delle varie gestioni alla stregua dei vigenti princìpi e delle soluzioni adottate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

7) il superamento delle differenze esistenti tra tutela industriale e tutela agricola, ferma restando la distinta gestione finanziaria;

8) la trasformazione del sistema di finanziamento da capitalizzazione in sistema a ripartizione;

9) la determinazione del contributo, a totale carico dei datori di lavoro, in misura percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore e determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, secondo aliquote contributive differenziate in relazione al settore produttivo di appartenenza dell'azienda;

10) la revisione dell'istituto della rendita di passaggio in modo da garantirne l'effettiva rispondenza a finalità profilattiche;

11) il trasferimento in relazione all'attuazione della riforma sanitaria, all'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che istituirà separata gestione, dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori marittimi, iscritti alle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.

ART. 19.

(Ristrutturazione degli organi collegiali dell'INPS).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 25, anche con separati decreti, norme aventi forza di legge intese a:

1) conferire al consiglio di amministrazione dell'INPS il potere di decentrare ai comitati regionali e provinciali, nell'ambito di criteri direttivi generali, le proprie attribuzioni, nonché il potere di disciplinare autonomamente l'istituzione, l'organizzazione ed i compiti degli uffici, e le funzioni e le qualifiche del personale ad essi assegnato, nell'ambito dell'organico approvato ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70;

2) attribuire al Comitato esecutivo il potere esclusivo in materia di inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali;

3) adeguare la composizione dei Comitati regionali agli stessi criteri di rappresentanza previsti per il Consiglio di amministrazione dell'INPS;

4) stabilire un unico grado di contenzioso per le controversie amministrative in materia di prestazioni;

5) riordinare, in relazione anche alla istituzione della Commissione parlamentare di cui all'articolo 20, il sistema dei controlli interni ed esterni all'INPS, specificando espressamente i poteri di controllo di legittimità del Collegio dei sindaci, nell'esercizio delle sue funzioni a carattere continuativo;

6) disporre che le somme dovute agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria affluiscano in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, garantendo la tempestiva disponibilità dei fondi necessari per il funzionamento degli enti stessi.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici, se destinati al raggiungimento dei fini istituzionali, non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

Nell'ambito dei poteri di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, il Presidente dell'INPS può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo la presidenza dei Comitati preposti ai fondi, gestioni o casse di cui al punto 2 dell'articolo 2 predetto.

ART. 20.

(*Commissione parlamentare di vigilanza*).

È istituita una Commissione parlamentare con il compito della vigilanza sugli enti di previdenza sociale.

La Commissione, avvalendosi anche della collaborazione degli enti interessati, ha il compito di verificare la corrispondenza dei piani d'impiego dei fondi disponibili ai programmi di sviluppo ed investimento di interesse generale e di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi e delle riserve, nonché sull'equilibrio delle gestioni.

La Commissione è composta da diciotto membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari in misura proporzionale alla loro consistenza.

La Commissione, designata all'inizio di ogni legislatura, nomina il Presidente tra i suoi componenti. Per ciascun parlamentare membro effettivo è nominato un supplente.

ART. 21.

(*Testi unici*).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 25, con norme aventi forza di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse.

Le predette modificazioni ed integrazioni dovranno tendere a conseguire la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di riscossione o accredi-

tamento dei contributi previdenziali, la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni, nonché a rendere omogenee le diverse discipline.

ART. 22.

(*Pensione sociale e trattamenti minimi*).

Il limite di reddito di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni previsto per il caso di cumulo di redditi fra coniugi ai fini del diritto alla pensione sociale, è annualmente rivalutato applicando su base annua gli aumenti in cifra fissa e in percentuale di cui all'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

La sanzione prevista al penultimo comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non si applica a coloro che abbiano denunciato o denuncino l'indebita percezione della pensione entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi gli stessi sono esonerati dalla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Le sanzioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino l'indebita percezione dell'integrazione al trattamento minimo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In tale ipotesi gli stessi sono esonerati dalla restituzione delle somme indebitamente percepite.

ART. 23.

(*Norma transitoria per i lavoratori pubblici ex combattenti*).

Al personale che cessa dal servizio con i benefici stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed

integrazioni, il limite della retribuzione massima pensionabile di cui all'articolo 5 è integrato dell'importo pari alla differenza tra la eventuale maggiore retribuzione convenzionale attribuita e quella riferita al limite stesso.

ART. 24.

(*Comitato tecnico*).

In relazione alle esigenze connesse alla elaborazione delle norme delegate prevista dalla presente legge ed alla loro prima attuazione è autorizzata la costituzione mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di un Comitato tecnico, alle dirette dipendenze del Ministro stesso, formato di funzionari dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici e di persone estranee all'Amministrazione stessa nel numero massimo di venticinque unità, di cui non più di dieci estranei alla pubblica amministrazione. Il Comitato è coadiuvato da apposita Segreteria.

Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato, scelte tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale, sono incaricate, a tempo determinato, di far parte del predetto Comitato. La remunerazione degli esperti è stabilita dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro con il decreto di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48.

Ai pubblici dipendenti chiamati a far parte del Comitato tecnico e della Segreteria di cui ai commi precedenti, saranno corrisposti adeguati compensi, da stabilirsi con il decreto di cui al secondo comma. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri di ripartizione tra l'INPS e l'INAIL degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

ART. 25.

(*Procedura per l'attuazione delle deleghe*).

Le norme di attuazione delle deleghe di cui alla presente legge, salvo quanto diversamente previsto nei singoli articoli, sono emanate, anche con provvedimenti separati, entro i termini specificamente indicati in ciascun articolo, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere di una Commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, da sei rappresentanti dei lavoratori, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda e uno dei lavoratori autonomi, e da tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.